Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 31 agosto 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 205-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

Regione Abruzzo

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 205 DEL 31 AGOSTO 1985:

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1985, n. **24.**

Norme per il riparto della quota regionale del Fondo sanitario nazionale 1985.

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1985, n. **25.**

Disposizioni di attuazione dell'art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di corresponsione del contributo di concessione in sanatoria.

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1985, n. **26.**

Norme per il recupero dei valori tradizionali del paesaggio rurale ed urbano, mediante l'impiego dell'ardesia negli interventi edilizi.

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1985, n. **27.**

Tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie.

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1985, n. **28.**

Incremento della dotazione della fondazione « Cristoforo Colombo » e contributo a spese di primo impianto.

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. **29.**

Disposizioni di prima attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante all'art. 24 disposizioni in materia di procedimenti urbanistici.

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1985, n. **30.**

Disciplina della raccolta dei funghi spontanei.

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1985, n. **31.**

Integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1983, n. 33: « Disciplina delle procedure concorsuali e del rapporto di impiego del personale delle unità sanitarie locali in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ».

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1985, n. **32.**

Interventi urgenti a favore delle imprese artigiane colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1985.

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1985, n. **33.**

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 23 aprile 1982, n. 22, 2 dicembre 1982, n. 47, 28 febbraio 1983, n. 6 e 22 dicembre 1983, n. 50, in materia di edilizia residenziale.

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. **34.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1985, n. 12: « Individuazione e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale Bracco Mesco-Cinque Terre-Montemarcello. Istituzione della commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale ».

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. **35.**

Modifica alla disciplina transitoria di cui all'art. 15 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 31: « Promozione e disciplina dell'insegnamento dello sci ».

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1985, n. **36.**

Rifinanziamento della legge regionale 8 maggio 1984, n. 28, per l'assegnazione di contributi finalizzati alla costruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro conservativo ed acquisto di edifici da adibire a comunità alloggio per disadattati ed a strutture per tossicodipendenti.

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1985, n. **37.**

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 25 novembre 1983, n. 43: « Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario ».

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1985, n. **38.**

Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1984, n. 46: « Tutela sanitaria delle attività sportive ».

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1985, n. **39.**

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 16 aprile 1984, n. 22: « Legge forestale regionale ».

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1985, n. **40.**

Interventi regionali per favorire l'integrazione e lo sviluppo dei sistemi infrastrutturali di trasporto.

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1985, n. **41.**

Norme per la salvaguardia e l'incremento dell'attività agricola nelle Cinque Terre.

(Da 3572 a 3576).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 agosto 1985, n. 455.

Disposizioni relative al personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono istituite le qualifiche funzionali di cui all'unita tabella, secondo le dotazioni organiche nella stessa indicate.

Art. 2.

1. Il personale che già appartiene ai ruoli organici della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 12 maggio 1964, n. 303, della legge 4 gennaio 1968, n. 1, dell'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dell'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, può chiedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inquadrato nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni esercitate, qualora tale qualifica sia superiore a quella spettantegli ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, in presenza delle seguenti condizioni:

a) sia in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso a tale qualifica ovvero dei requisiti rispettivamente stabiliti dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

b) abbia lodevolmente esercitato, per almeno un anno, mansioni proprie della qualifica superiore.

2. Il personale che sia in possesso di uno soltanto dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma può chiedere di essere inquadrato, previo superamento di apposito esame-colloquio, nella qualifica immediatamente superiore a quella rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al personale inquadrato a norma del presente articolo è riconosciuta nella misura del 50 per cento l'anzianità maturata nella carriera di provenienza.

4. La determinazione del trattamento economico spettante al personale predetto è effettuata con i criteri stabiliti dagli articoli 2, 3 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

Art. 3.

Nelle qualifiche funzionali istituite ai sensi dell'articolo 1 della presente legge è altresì inquadrato, con le modalità di cui all'articolo precedente, il personale di cui all'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, per il quale non è stato possibile operare il trasferimento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la mancanza delle qualifiche funzionali corrispondenti alle ex carriere direttiva e di concetto.

Art. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6 della presente legge si applicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche al personale del ruolo organico della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Art. 5.

Gli inquadramenti di cui agli articoli precedenti sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e possono avvenire anche in soprannumero rispetto ai posti previsti per ciascuna qualifica, salvo successivo riassorbimento.

Art. 6.

In sede di prima attuazione della presente legge, i posti rimasti disponibili nei ruoli dopo le operazioni di inquadramento previste dalla presente legge sono conferiti mediante concorsi riservati, ai quali è ammesso il personale già appartenente al ruolo stesso in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 13 e 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 7.

1. Alle operazioni di inquadramento di cui al precedente articolo 2, che devono essere ultimate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al quale siano attribuite le funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri, composta nel modo seguente:

a) da tre funzionari in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata, dei quali uno del ruolo organico della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica;

b) da un impiegato del ruolo organico della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alle leggi 12 maggio 1964, n. 303 e 4 gennaio 1968, n. 1;

c) da un impiegato tratto dal personale in servizio presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

d) da un impiegato del ruolo organico della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

2. Per ciascuno dei componenti sono nominati i rispettivi supplenti. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri appartenente all'ottava qualifica funzionale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme relative agli adempimenti necessari per l'inquadramento del personale di cui ai precedenti articoli.

Art. 8.

1. Al personale civile e militare comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è attribuita una indennità mensile non pensionabile, stabilita per ciascuna qualifica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del tesoro. Tale indennità è fissata in una misura non superiore all'importo massimo delle indennità erogate dalle amministrazioni dello Stato al personale dipendente in base alle norme vigenti.

2. L'indennità di cui al precedente comma sostituisce ogni altra indennità o compenso dovuti in relazione all'espletamento delle effettive prestazioni ordinarie di servizio o comunque connessi all'espletamento di compiti di istituto.

3. E' fatta salva la facoltà di opzione per le indennità o compensi spettanti presso l'amministrazione di appartenenza.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1985 ed in lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

TABELLA

RUOLO DEL PERSONALE DIRETTIVO

Profilo professionale	Qualifica funzionale e livello retributivo	Posti
Direttore capo aggiunto di segreteria	VIII	18
Direttore di segreteria	VII	32
Vice direttore di segreteria	VII	

RUOLO DEL PERSONALE DI CONCETTO

Profilo professionale	Qualifica funzionale e livello retributivo	Posti
Segretario capo	VII	55
Segretario principale	VI	95
Segretario	VI	

NOTE

Note all'art. 2, comma 1:

— La legge n. 303/1964 reca: « *Revisione delle norme sul personale esecutivo ed ausiliario della Presidenza del Consiglio dei Ministri* ».

— La legge n. 1/1968 reca: « *Modifica della tabella* A *della legge 12 maggio 1964, n. 303, relativa al personale esecutivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri* ».

— La legge n. 312/1980 reca: « *Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato* ». Il primo alinea del secondo comma dell'art. 31 (Personale assunto ai sensi di disposizioni speciali) si riferisce al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri assunto con D.P.C.M. 22 luglio 1967, regolarmente retribuito a carico del bilancio dello Stato, ed al personale retribuito a presentazione di fattura, utilizzato per l'espletamento di mansioni di tipo direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

— Il D.L. n. 663/1979 concerne: « *Provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile* ». L'art. 24-*quinquies* si riferisce al personale proveniente dai ruoli unici istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 618.

— Il D.L. n. 283/1981 concerne: « *Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione* ». Il testo vigente dell'art. 3, primo comma, è il seguente:

« L'art. 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (v. sopra) si applica anche a favore del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, retribuito a presentazione di fattura ed utilizzato per l'espletamento di mansioni di tipo direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario dall'ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica in servizio alla data del 31 ottobre 1980 ».

— Il testo vigente dell'art. 4, primo comma, della legge n. 312/1980 (per l'argomento della legge v. sopra), è il seguente:

« Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 1978 è inquadrato nelle nuove qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° luglio 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° gennaio 1978 e secondo le seguenti corrispondenze:

nella seconda qualifica funzionale il personale della carriera ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso o qualifica equiparata e gli operai comuni;

nella terza qualifica funzionale il personale della carriera ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso capo o qualifica equiparata, delle carriere ausiliarie strutturate su una unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 165, della carriera ausiliaria atipica con la qualifica corrispondente a quella di commesso e gli operai qualificati;

nella quarta qualifica funzionale il personale della carriera esecutiva ordinaria con le qualifiche di coadiutore e coadiutore principale e qualifiche equiparate, della carriera ausiliaria atipica con la qualifica corrispondente a quella di commesso capo, i vigili del fuoco, gli operai specializzati, il personale con la qualifica di tecnico, di tecnico capo dei fari, di guardia e di capo guardia di sanità;

nella quinta qualifica funzionale il personale della carriera esecutiva ordinaria con la qualifica di coadiutore superiore o qualifica equiparata, delle carriere esecutive strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 245, della carriera esecutiva atipica con le qualifiche corrispondenti a quelle di coadiutore e coadiutore principale, i capi operai, i capi squadra e i vice capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

nella stessa qualifica funzionale il personale della carriera di concetto con le qualifiche di segretario e segretario principale o qualifiche equiparate, della carriera esecutiva atipica con la qualifica corrispondente a quella di coadiutore superiore ed i capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

nella settima qualifica funzionale il personale della carriera di concetto con la qualifica di segretario capo o qualifica equiparata, delle carriere di concetto strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 370, e della carriera direttiva con le qualifiche di consigliere e di direttore di sezione o qualifiche equiparate;

nell'ottava qualifica funzionale il personale della carriera direttiva con la qualifica di direttore aggiunto di divisione o qualifica equiparata e personale delle carriere direttive strutturate su una unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 387 e superiore ».

— Il D.P.R. n. 1077/1970, reca: « *Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato* ». Gli articoli 16 (Nomina a direttore di sezione di impiegati della carriera di concetto) e 21 (Nomina a segretario principale di impiegati delle carriere esecutive) prevedono il possesso, in alternativa al prescritto titolo di studio, dell'anzianità minima di cinque anni nella qualifica. Il testo vigente dell'art. 27 è il seguente:

« Art. 27. (*Nomina a coadiutore principale di impiegati della carriera ausiliaria e di operai*). — La nomina a coadiutore principale, o qualifiche equiparate, del personale esecutivo si consegue mediante concorso per esami, nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili, al quale sono ammessi i dipendenti della stessa amministrazione appresso indicati:

a) i commessi capi, e i commessi, o equiparati, delle carriere ausiliarie, anche tecniche, con almeno tredici anni di effettivo servizio nella carriera;

b) i capi draga, i capi operai, gli operai specializzati, ed equiparati; gli operai qualificati con almeno sei anni di anzianità nel ruolo; gli operai comuni con almeno tredici anni di anzianità nel ruolo.

Il passaggio alle carriere dei coadiutori dattilografi e dei coadiutori meccanografi avviene nella qualifica iniziale, nel limite di un sesto dei posti in essa annualmente disponibili, con l'attribuzione della quarta classe di stipendio.

I periodi di anzianità di servizio indicati nelle precedenti lettere sono ridotti di quattro anni per i dipendenti che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Gli esami del concorso sono a carattere pratico sui servizi d'istituto.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 16 ».

Nota all'art. 2, *comma* 4:

Il D.P.R. n. 310/1981, reca: « *Corresponsione di miglioramenti economici al personale statale* ». Il testo vigente degli articoli 2, 3 e 18 è il seguente:

« Art. 2. *Inquadramento*. — L'inquadramento nei livelli stipendiali di cui al precedente articolo è effettuato dal 1° febbraio 1981 sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo e non di ruolo comunque prestato alle dipendenze dello Stato fino al 31 gennaio 1981 e dei benefici indicati al successivo art. 3.

Alla determinazione del nuovo stipendio si provvede come segue:

a) per il personale che alla data di entrata in vigore dei nuovi stipendi si trovi nel livello retributivo più alto tra quelli relativi all'ex carriera di appartenenza, si determina sul livello inferiore lo stipendio corrispondente al periodo di servizio prestato nella prima o nelle prime due qualifiche per le carriere che erano strutturate, rispettivamente, in due o in tre qualifiche, o prestato in posizione economica corrispondente alle prime due qualifiche delle carriere ordinarie ove trattisi di personale che apparteneva a carriere articolate su una sola qualifica, valutando anche le eventuali frazioni di biennio maturate alla data predetta, escluse le frazioni di mese. Allo stipendio così determinato si aggiunge, ove spettante, l'importo relativo al beneficio di cui al successivo art. 3.

Lo stipendio risultante dall'applicazione dei suesposti criteri si riporta nel livello retributivo di inquadramento e qualora l'importo si collochi tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico, o tra due aumenti periodici, è attribuita la classe o l'aumento periodico d'importo immediatamente superiore. A detto stipendio si aggiunge la progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica di vertice, o a quello reso da data non anteriore al 13 luglio 1980 dal personale inquadrato nello stesso livello retributivo ai sensi dello art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 ». L'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio è valutata ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio;

b) per il personale che alla data di entrata in vigore dei nuovi stipendi si trovi nel livello retributivo più basso tra quelli relativi all'ex carriera di appartenenza, lo stipendio è determinato sulla base dell'intera anzianità di carriera. A tale anzianità va aggiunta quella derivante dalla temporizzazione dell'eventuale beneficio di cui al successivo art. 3. L'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio si valuta ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio. La temporizzazione del beneficio di cui al successivo art. 3 espressa in mesi è pari a 24 volte il beneficio stesso diviso per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione;

c) per il personale che abbia prestato servizio di ruolo anche in carriera o categoria diverse da quella di appartenenza, detto servizio è valutato attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, del relativo periodo, fino al decimo anno, e del 3 per cento, per i successivi anni, applicando tali percentuali sullo stipendio iniziale del livello retributivo più basso tra quelli della carriera in cui il servizio è stato prestato. Il relativo importo si aggiunge allo stipendio iniziale del livello retributivo più basso tra quelli della carriera di appartenenza e si procede poi, secondo i criteri di cui ai precedenti punti *a*) e *b*), alla determinazione dello stipendio spettante, provvedendo alla temporizzazione degli eventuali benefici aggiuntivi solo quando questi competano direttamente nel livello di inquadramento;

d) per il personale che abbia prestato anche servizio non di ruolo, tale servizio è valutato attribuendo un beneficio pari all'1,25 per cento per ogni anno o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, computato sullo stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente alla categoria non di ruolo interessata, secondo quanto previsto dall'art. 30, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Per la determinazione dello stipendio spettante nel livello di inquadramento si osservano i criteri indicati nelle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, al personale che abbia conseguito la nomina alla carriera superiore, ai sensi degli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono riconosciuti nel livello retributivo più basso tra quelli relativi alla suddetta carriera:

a) anni tre di servizio se il passaggio sia avvenuto nella carriera direttiva;

b) anni cinque se il passaggio sia avvenuto nella carriera di concetto od esecutiva.

Gli anni predetti si detraggono dal periodo di servizio trascorso nella carriera di provenienza ».

« Art. 3. *Benefici convenzionali*. — Al personale che, secondo l'ordinamento in vigore anteriormente alla legge 11 luglio

1980, n. 312, sia pervenuto ad una qualifica superiore mediante esami, è riconosciuta una maggiorazione, computata sul valore iniziale del livello relativo alla qualifica conseguita, del 5 per cento se abbia superato il concorso per merito distinto e del 2,50 per cento se abbia superato l'esame di idoneità o il concorso per esami.

Al personale che nella carriera di appartenenza abbia conseguito una o più promozioni mediante scrutinio per merito comparativo o esame speciale di cui all'articolo 365 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è riconosciuta, per una sola volta, una maggiorazione dell'1,25 per cento computata sul valore iniziale del livello retributivo relativo alla qualifica conseguita.

Qualora siano state conseguite più promozioni, ai fini della applicazione del precedente comma, si considera la qualifica più elevata ».

« Art. 18. *Decorrenze dei benefici economici.* — L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto dal 1° febbraio 1981 in applicazione del presente decreto e quello in godimento al 31 gennaio 1981, sarà corrisposto per il 73 per cento a partire dal 1° febbraio 1981 e per l'ulteriore 27 per cento dal 1° febbraio 1982, fatto salvo il beneficio derivante dalla differenza tra lo stipendio iniziale previsto dal precedente art. 1 e quello iniziale fissato dall'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio ed aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1° febbraio 1981 sono corrisposti per l'intero ammontare anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non venga attribuito nella misura intera.

Qualora il trattamento in godimento per stipendio e beneficio di L. 40.000 mensili di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 718, risulti superiore allo stipendio derivante dall'applicazione del presente decreto, ferma restando la conservazione *ad personam* del più elevato trattamento, l'inquadramento nel livello retributivo è effettuato alla classe di stipendio o aumento periodico d'importo immediatamente inferiore al trattamento stesso. La frazione di biennio corrispondente, secondo il criterio di temporizzazione indicato al precedente art. 2, alla differenza fra lo stipendio *ad personam* e quello della classe o scatto di inquadramento è valutata per l'ulteriore progressione economica ».

Nota all'art. 3:

— Per l'argomento dell'art. 31 della legge n. 312/1980 v. nelle note all'art. 2, comma 1.

— L'art. 3 del D.L. n. 283/1981 è composto di due commi: per il testo del primo comma v. nella nota all'art. 2, comma 1; il secondo comma si riferisce al personale utilizzato nelle comunità dei Corpi di polizia.

Nota all'art. 6:

Il testo vigente degli articoli 13 e 14 della legge n. 312/1980 (per l'argomento della legge v. nelle note all'art. 2, comma 1) e il seguente:

« Art. 13. (*Titoli di studio*). — Salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli e quanto previsto dai profili professionali per l'accesso alle varie qualifiche funzionali è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio:

1) licenza di scuola elementare ed assolvimento dell'obbligo scolastico per le qualifiche 1ª e 2ª;
2) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado per le qualifiche 3ª e 4ª;
3) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado per le qualifiche 5ª e 6ª;
4) diploma di laurea per le qualifiche 7ª e 8ª ».

« Art. 14. (*Riserva di posti*). — Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti:

50 per cento dalla 1ª alla 2ª qualifica;
40 per cento dalla 2ª alla 3ª e dalla 3ª alla 4ª qualifica;
30 per cento dalla 4ª alla 5ª qualifica;
30 per cento dalla 5ª alla 6ª qualifica;
30 per cento dalla 6ª alla 7ª qualifica;
30 per cento dalla 7ª all'8ª qualifica.

Di tali riserve potranno fruire i candidati interni che abbiano un'anzianità di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso a tale qualifica inferiore, salvo altro titolo di studio.

Ai fini suddetti, nel primo quinquennio del nuovo ordinamento, viene considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella della carriera di appartenenza che ha dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica.

La riserva sarà totale per i profili la cui professionalità di base può essere acquisita soltanto in un profilo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, sempreché ciò risulti espressamente dal profilo professionale della qualifica di accesso ».

Nota all'art. 7, *comma* 1, *lettera* b):

Per l'argomento della legge n. 303/1964 e della legge n. 1/1968 v. nelle note all'art. 2, comma 1.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2867):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) il 7 maggio 1985.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 15 maggio 1985 con pareri delle commissioni II, V e VIII.

Esaminato dalla I commissione e approvato il 24 luglio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1456):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 30 luglio 1985 con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 1° agosto 1985.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 luglio 1985.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° gennaio 1985, da rilasciare ai tesorieri delle unità sanitarie locali a norma dell'art. 2 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito nella legge 27 marzo 1985, n. 103.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985;

Visto il decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1985, n. 103, recante il ripianamento dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suddetto decreto-legge n. 8 del 1985, ove si prevede:

che la regolazione dei debiti dello Stato verso i tesorieri delle unità sanitarie locali per i pagamenti in anticipazione effettuati a tutto il 14 dicembre 1984 ai sensi del precedente art. 1, ivi compresi gli interessi al 31 dicembre 1984, ha luogo entro il limite di lire 5.000 miliardi mediante rilascio ai tesorieri stessi di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1985 e tasso d'interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa;

che il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere i suddetti titoli di Stato ed a versare all'entrata del bilancio statale il ricavo netto dei titoli emessi;

che per la regolazione dei predetti debiti i tesorieri delle USL trasmettono alle ragionerie provinciali dello Stato la documentazione indicata nel medesimo articolo 2, e che questi uffici inviano alla Ragioneria generale dello Stato appositi elenchi da cui risulta, per ogni istituto di credito, l'esposizione netta complessiva verso lo Stato per i suddetti pagamenti in anticipazione, con separata indicazione degli interessi maturati al 31 dicembre 1984;

Vista la lettera in data 12 luglio 1985, con cui la Ragioneria generale dello Stato ha comunicato che la suddetta esposizione degli istituti di credito verso lo Stato, per il titolo in questione, ammonta a complessive L. 2.938.345.811.148, ivi compresi gli interessi definitivi maturati al 31 dicembre 1984;

Ritenuto di dare attuazione al richiamato decreto-legge n. 8 del 1985 mediante un'emissione di certificati di credito del Tesoro della durata di cinque anni, per l'importo complessivo nominale di L. 2.938.415.000.000, pari all'indicato ammontare della esposizione, opportunamente arrotondato per facilitare il rilascio dei titoli agli istituti di credito interessati secondo la ripartizione di cui all'allegato elenco, facente parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui al decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1985, n. 103, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali lire 2.938.415.000.000 alle seguenti condizioni:

durata: 5 anni;

godimento: 1° gennaio 1985;

tasso d'interesse: 12,50 %, pagabile annualmente;

ammortamento: in unica soluzione, il 1° gennaio 1990;

prezzo d'emissione: alla pari.

A norma del secondo comma dell'art. 2 del suddetto decreto-legge n. 8 del 1985, il Tesoro verserà all'entrata del bilancio statale la somma corrispondente al controvalore dei titoli in emissione.

Art. 2.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Di conseguenza il rilascio dei titoli di cui al presente decreto sarà effettuato, per importi debitamente arrotondati per eccesso al milione superiore, e con modalità di cui al successivo art. 6, secondo la ripartizione di cui all'elenco allegato al presente decreto.

In sede di assegnazione, ogni azienda di credito comunque interessata al rilascio dei certificati di cui al presente decreto potrà richiedere titoli del taglio da lire 1 milione per la frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Dette richieste dovranno essere comunicate alla filiale della Banca d'Italia territorialmente competente, la quale effettuerà anche le operazioni di cui al successivo art. 6.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 3.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° gennaio di ogni anno.

La prima cedola è pagabile il 1° gennaio 1986 e l'ultima il 1° gennaio 1990.

Gli interessi sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 1990.

Art. 6.

Presso le filiali della Banca d'Italia territorialmente competenti, verranno aperti conti di deposito in titoli a nome degli istituti di credito indicati nell'elenco allegato al presente decreto, e per gli importi rispettivamente riconosciuti, sui quali verranno versati i certificati di cui al precedente art. 1; le filiali stesse provvederanno poi alla consegna dei titoli ai suddetti istituti di credito.

Ogni istituto di credito assegnatario dei certificati verserà in contanti, presso la filiale della Banca d'Italia che provvederà alla consegna dei titoli, l'importo corrispondente alla differenza tra il valore nominale dei certificati attribuiti ed il minore importo dei relativi crediti; tale versamento avrà luogo, senza pagamento di dietimi d'interesse, al momento dell'incasso della cedola di scadenza 1° gennaio 1986; la Banca d'Italia provvederà poi a riversare tali somme all'entrata del bilancio statale.

Alla Banca d'Italia è inoltre affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti l'emissione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative alla consegna dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 7.

I certificati di credito di cui al presente decreto, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da cinque cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 1985, N. 8, CONVERTITO NELLA LEGGE 27 MARZO 1985, N. 103 » « RIPIANAMENTO DEI DISAVANZI DI AMMINISTRAZIONE DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985 - 1990 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1985 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, del tasso d'interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « RIPIANAMENTO DEI DISAVANZI DI AMMINISTRAZIONE DELLE U.S.L. » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985 - 1990 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1985 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo, nonché del numero di codice A.B.I.; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « RIPIANAMENTO DEI DISAVANZI DI AMMINISTRAZIONE DELLE U.S.L. » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985 - 1990 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1985 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 8.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1986 al 1990, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1990, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1985
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 290

ALLEGATO

TESORIERE	Totale anticipazioni (anticipaz. + interessi)	Importo dei certificati assegnati
1) Banca agricola mantovana - Mantova	3.870.218.687	3.871.000 000
2) Banca agricola salentina - Martano (Lecce)	1.793.551 567	1.794.000.000
3) Banca Antoniana di Padova e Trieste - Padova	20.557.543.724	20.558.000.000
4) Banca Arditi Galati - Presicce (Lecce)	3.921.574.425	3.922.000.000
5) Banca Briantea S p.a. - Merate (Como)	16.254.972.332	16.255.000.000
6) Banca cattolica coop. di credito - Molfetta (Bari)	6.572.832 719	6.573.000.000
7) Banca cooperativa Monforte - Caserta	2.530.619.574	2.531.000.000
8) Banca cooperativa Pio X - Velletri (Roma)	4.613.918.024	4.614.000.000
9) Banca del Cimino - Viterbo	13.997.590.569	13.998.000.000
10) Banca del Friuli - Udine	21.564.514.173	21.565.000.000
11) Banca del Monte Bologna e Ravenna - Bologna	26.146.126.019	26.147.000.000
12) Banca del Monte di Milano - Milano	4.849.557.586	4.850.000.000
13) Banca del Monte di Pavia - Pavia	11.066.772.066	11.067.000.000
14) Banca del Salento - Lecce	2.947.704.460	2.948.000.000
15) Banca di Bisceglie - Bari	3.460.791.472	3.461.000.000
16) Banca di credito popolare Torre del Greco - Napoli	9.261.332.397	9.262 000.000
17) Banca di Larino - Campobasso	2.660.125.385	2.661.000.000
18) Banca di Legnano - Milano	1.367.844.984	1.368.000.000
19) Banca di Marino - Roma	4.775.465.247	4.776.000.000
20) Banca di Valle Camonica - Breno (Brescia)	1.402.628.161	1.403.000.000
21) Banca nazionale dell'agricoltura - Roma	14.595.568.673	14.596.000.000
22) Banca nazionale del lavoro - Roma	242.416.859 790	242.417.000.000
23) Banca piccolo credito valtellinese - Sondrio	1.359.320.994	1.360.000.000
24) Banca popolare abruzzese-marchigiana - Teramo	9.078.964.115	9.079.000.000
25) Banca popolare andriese - Andria (Bari)	6.307.429 817	6.308.000.000
26) Banca popolare cooperativa Crotone - Catanzaro	5.489.350 808	5.490.000.000
27) Banca popolare cooperativa Pescopagano - Potenza	1.879.404.664	1.880.000.000
28) Banca popolare cooperativa di Scilla - Reggio Calabria	1.643.464.574	1.644.000.000
29) Banca popolare del Cassinate - Frosinone	525.401.873	526.000.000
30) Banca popolare della Murgia - Altamura (Bari)	6.122.687 830	6.123.000.000
31) Banca popolare dell'Emilia - Modena	1.534.451.832	1.535.000.000
32) Banca popolare dell'Etruria - Arezzo	19.642.631.934	19.643.000.000
33) Banca popolare dell'Irpinia - Avellino	15.443.415.163	15.444.000.000
34) Banca popolare del Molise - Campobasso	8.280.812 093	8.281.000.000
35) Banca popolare di Ancona - Ancona	4.892.755.659	4.893.000.000
36) Banca popolare di Asolo e Montebelluna - Treviso	4.982.504.105	4.983.000.000
37) Banca popolare di Bari - Bari	6.098.891 893	6.099.000.000
38) Banca popolare di Bergamo - Bergamo	5.980.125.619	5.981.000.000
39) Banca popolare di Brescia - Brescia	1.794.276.275	1.795.000.000
40) Banca popolare di Cividale - Udine	2.970.889.976	2.971.000.000
41) Banca popolare di Crema - Cremona	2.717.439.044	2.718.000.000
42) Banca popolare di Faenza - Ravenna	10.931.925 640	10.932.000.000
43) Banca popolare di Gemona del Friuli - Udine	2.335.669.076	2.336.000.000
44) Banca popolare di Lecco - Como	1.908.133.274	1.909.000 000
45) Banca popolare di Lodi - Milano	23.556.253 242	23.557.000.000
46) Banca popolare di Luino e Varese - Varese	1.057.999.800	1.058.000.000
47) Banca popolare di Milano - Milano	8.868.233.525	8.869.000.000
48) Banca popolare di Novara - Novara	19.878.055.218	19.879.000.000
49) Banca popolare di Parabita e Aradeo - Lecce	8.398.978.040	8.399.000.000
50) Banca popolare di Spoleto - Perugia	11.566.651.501	11.567.000.000
51) Banca popolare di Terracina - Latina	7.037.598.909	7.038.000.000

TESORIERE	Totale anticipazioni (anticipaz. + interessi)	Importo dei certificati assegnati
Banca popolare di Vicenza - Vicenza .	2.719.521.859	2.720.000.000
Banca popolare Jonica - Taranto .	638.077.915	639.000.000
Banca popolare Massicana - Caserta .	14.281.518.871	14.282.000.000
Banca popolare Sud Puglia - Matino (Lecce) .	19.235.968.176	19.236.000.000
Banca popolare udinese - Udine .	6.356.591.078	6.357.000.000
Banca provinciale lombarda - Bergamo	19.912.664.339	19.913.000.000
Banca Sannitica - Benevento .	11.582.790.579	11.583.000.000
Banca San Paolo - Brescia .	5.615.334.785	5.616.000.000
Banca Sella Vercelli	678.427.649	679.000.000
Banca Toscana - Firenze .	27.256.705.040	27.257.000.000
Banca Vallone - Galatina (Lecce) .	12.637.418.992	12.638.000.000
Banca Venturi - Copertino (Lecce)	5.833.464.344	5.834.000.000
Banca V. Tamborino - Maglie (Lecce) .	9.289.089.666	9.290.000.000
Banco di Chiavari e Riviera Ligure - Genova .	9.768.321.650	9.769.000.000
Banco di credito Azzoaglio - Ceva (Cuneo)	1.165.737.786	1.166.000.000
Banco di Napoli - Napoli .	212.855.572.887	212.856.000.000
Banco di S. Spirito - Roma .	43.807.059.987	43.808.000.000
Banco di Sardegna - Sassari .	14.817.698.581	14.818.000.000
Banco di Sicilia - Palermo .	64.183.136.586	64.184.000.000
Banco di Torre Maggiore e S. Severo - Foggia .	11.497.770.315	11.498.000.000
Cariplo - Milano	88.448.958.337	88.449.000.000
Cassa centrale di risp. V.E. prov. siciliane - Palermo .	51.894.531.371	51.895.000.000
Cassa di risparmi e depositi Prato - Firenze .	20.781.432.638	20.782.000.000
Cassa di risparmio dell'Aquila - L'Aquila	5.642.945.056	5.643.000.000
Cassa di risparmio della Marca Trivigiana - Treviso .	9.582.923.429	9.583.000.000
Cassa di risparmio di Ancona - Ancona .	21.839.418.066	21.840.000.000
Cassa di risparmio di Ascoli Piceno - Ascoli Piceno .	977.061.082	978.000.000
Cassa di risparmio di Biella - Vercelli	2.736.407.717	2.737.000.000
Cassa di risparmio di Bologna - Bologna .	96.243.390.571	96.244.000.000
Cassa di risparmio di Bra - Cuneo .	1.411.094.267	1.412.000.000
Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Cosenza .	66.982.961.206	66.983.000.000
Cassa di risparmio di Carpi - Modena .	979.830.091	980.000.000
Cassa di risparmio di Carrara - Massa Carrara .	23.831.018.367	23.832.000.000
Cassa di risparmio di Cento - Ferrara .	2.917.914.364	2.918.000.000
Cassa di risparmio di Chieti - Chieti .	3.540.972.282	3.541.000.000
Cassa di risparmio di Città di Castello - Perugia .	5.673.017.103	5.674.000.000
Cassa di risparmio di Cuneo - Cuneo .	5.222.551.379	5.223.000.000
Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana - Ancona .	8.779.807.816	8.780.000.000
Cassa di risparmio di Fano - Pesaro e Urbino .	7.834.070.223	7.835.000.000
Cassa di risparmio di Fermo - Ascoli Piceno .	2.056.978.382	2.057.000.000
Cassa di risparmio di Ferrara - Ferrara .	36.306.958.308	36.307.000.000
Cassa di risparmio di Firenze - Firenze .	50.960.323.016	50.961.000.000
Cassa di risparmio di Foligno - Perugia .	7.028.704.505	7.029.000.000
Cassa di risparmio di Forlì - Forlì .	15.661.505.789	15.662.000.000
Cassa di risparmio di Genova e Imperia - Genova .	73.241.308.698	73.242.000.000
Cassa di risparmio di Jesi - Ancona .	23.587.754.702	23.588.000.000
Cassa di risparmio di Imola - Bologna .	419.231.515	420.000.000
Cassa di risparmio di La Spezia - La Spezia .	36.117.290.519	36.118.000.000
Cassa di risparmio di Loreto - Ancona .	3.833.416.652	3.834.000.000
Cassa di risparmio di Lucca - Lucca .	19.546.624.273	19.547.000.000
Cassa di risparmio di Lugo - Ravenna .	6.600.511.109	6.601.000.000

TESORIERE	Totale anticipazioni (anticipaz. + interessi)	Importo dei certificati assegnati
103) Cassa di risparmio di Macerata - Macerata	16.533.036.108	16.534.000.000
104) Cassa di risparmio di Mirandola Modena	2.070.561.288	2.071.000.000
105) Cassa di risparmio di Modena - Modena	18.638.661.842	18.639.000.000
106) Cassa di risparmio di Orvieto - Terni	925.154.463	926.000.000
107) Cassa di risparmio di Padova e Rovigo - Padova	11.862.161.513	11.863.000.000
108) Cassa di risparmio di Parma - Parma	31.950.429.642	31.951.000.000
109) Cassa di risparmio di Perugia - Perugia	26.112.778.613	26.113.000.000
110) Cassa di risparmio di Pesaro - Pesaro	25.765.263.551	25.766.000.000
111) Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Aprutino - Pescara	5.513.162.837	5.514.000.000
112) Cassa di risparmio di Piacenza - Piacenza	11.128.571.916	11.129.000.000
113) Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia - Pistoia	28.551.397.615	28.552.000.000
114) Cassa di risparmio di Puglia - Bari	81.149.849.275	81.150.000.000
115) Cassa di risparmio di Ravenna - Ravenna	14.617.800.738	14.618.000.000
116) Cassa di risparmio di Reggio Emilia - Reggio Emilia	31.768.870.586	31.769.000.000
117) Cassa di risparmio di Rieti - Rieti	14.261.801.359	14.262.000.000
118) Cassa di risparmio di Rimini - Forlì	15.984.967.665	15.985.000.000
119) Cassa di risparmio di Roma - Roma	227.656.028.094	227.657.000.000
120) Cassa di risparmio di Saluzzo - Cuneo	815.312.394	816.000.000
121) Cassa di risparmio di S. Miniato - Pisa	26.052.398.358	26.053.000.000
122) Cassa di risparmio di Savona - Savona	11.010.429.032	11.011.000.000
123) Cassa di risparmio di Teramo - Teramo	25.790.167.561	25.791.000.000
124) Cassa di risparmio di Terni - Terni	14.152.718.803	14.153.000.000
125) Cassa di risparmio di Torino - Torino	25.801.350.731	25.802.000.000
126) Cassa di risparmio di Tortona - Alessandria	2.471.986.277	2.472.000.000
127) Cassa di risparmio di Trieste - Trieste	1.111.065.713	1.112.000.000
128) Cassa di risparmio di Udine e Pordenone - Udine	25.455.325.477	25.456.000.000
129) Cassa di risparmio di Venezia - Venezia	7.702.386.397	7.703.000.000
130) Cassa di risparmio di Verona-Vicenza-Belluno - Verona	41.992.200.726	41.993.000.000
131) Cassa di risparmio di Vercelli - Vercelli	1.332.159.652	1.333.000.000
132) Cassa di risparmio di Vignola - Modena	2.702.764.704	2.703.000.000
133) Cassa di risparmio di Viterbo - Viterbo	4.938.977.644	4.939.000.000
134) Cassa di risparmio di Volterra - Pisa	5.943.354.854	5.944.000.000
135) Cassa di risparmio molisana - Campobasso	1.835.598.941	1.836.000.000
136) Cassa rurale e artigiana di Aquara - Salerno	789.892.810	790.000.000
137) Cassa rurale e artigiana di Cassano Murge - Bari	1.636.887.895	1.637.000.000
138) Cassa rurale e artigiana di Palestrina - Roma	1.795.199.441	1.796.000.000
139) Cassa rurale e artigiana di S. Giovanni Rotondo - Foggia	1.718.605.463	1.719.000.000
140) Cassa rurale e artigiana di Santerano in Colle - Bari	3.784.944.254	3.785.000.000
141) Cassa rurale e artigiana di Scafati - Salerno	1.112.397.348	1.113.000.000
142) Credito agrario bresciano - Brescia	17.595.428.597	17.596.000.000
143) Credito bergamasco - Bergamo	5.918.988.559	5.919.000.000
144) Credito commerciale Tirreno - Salerno	2.191.268.150	2.192.000.000
145) Credito popolare salentino - Lecce	14.286.925.498	14.287.000.000
146) Credito varesino - Varese	8.673.343.787	8.674.000.000
147) Istituto bancario San Paolo - Torino	85.766.730.292	85.767.000.000
148) Monte dei Paschi di Siena	208.417.868.026	208.418.000.000
149) Nuovo banco ambrosiano - Milano	3.333.822.904	3.334.000.000
Totale	2.938.345.811.148	2.938.415.000.000

(4705)

DECRETO 31 luglio 1985.

Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° febbraio 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 1985, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° febbraio 1988, per un importo massimo, in valore nominale, di lire 2.000 miliardi;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° febbraio 1988, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati indicati nel precedente articolo sono stampati nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « D.P. » in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del corpo del titolo; di un foglio annesso senza righe (a destra del corpo del titolo), recante, in basso, uno spazio destinato alle indicazioni delle serie e del relativo capitale nominale; del foglio tagliandi (in basso a sinistra sotto il corpo del titolo); del foglio di ruolo (in basso a destra).

Art. 4.

Il prospetto del titolo è composto da due sezioni, poste a sinistra e a destra, divise da tre fili verticali e delimitate da una stessa cornice rettangolare a motivi simmetrici, che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nella parte sinistra sono riportate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro poliennali 12% - di scadenza 1° febbraio 1988 - Leggi 7 agosto 1982, N. 526 e 22 dicembre 1984, N. 887 - Decreto Ministeriale 18 gennaio 1985 ».

Più in basso, al centro, è posto uno spazio circolare bianco, privo di fondino, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ». A sinistra e a destra del bollo a secco, su due righe, sono stampate le seguenti leggende: « Certificato N. » (segue spazio a linee sottili) - « Capitale Nom. L. » (segue spazio a linee sottili) e « Interesse annuo L. » (segue spazio a linee sottili) - « Interesse sem. L. » (segue spazio a linee sottili).

Segue: « Certificato Nominativo » - « Nel gran libro del debito pubblico è iscritto il capitale nominale di - lire (segue spazio a linee sottili) - fruttante l'interesse annuo di - lire (segue spazio a linee sottili) - con godimento dal (segue spazio) a favore di » (segue spazio).

Più sotto, dopo apposito spazio per riportare la intestazione e le eventuali annotazioni, seguono le leggende: « Il presente certificato comprende, per ciascuna serie, il capitale nominale indicato nell'apposita tabella del foglio annesso ».

« Roma » (segue spazio). Più in basso, al centro « Il Direttore Generale »; a sinistra « V° per la Corte dei conti » ed a destra « Il Primo Dirigente ».

Più in basso, centrate, le leggende « Posizione N. » (segue spazio) e « 4ª serie » (tra parentesi).

A norma della disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 5 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le firme da apporre sui certificati, al momento del rilascio, devono essere autografe, eccettuata quella del direttore generale, che può essere impressa con facsimile.

Nella parte destra del prospetto, in basso, la leggenda « Tabella della serie e del capitale nominale che questo certificato rappresenta ». Più in basso a sinistra, al centro e a destra sono ripetute le seguenti leggende: « Serie » (segue piccolo spazio) « Capitale Nominale » (su due righe).

Al di sotto del corpo del titolo, a sinistra, si trovano sei tagliandi per il pagamento degli interessi semestrali, disposti su due file di tre tagliandi ciascuna.

Essi hanno cornici proprie, simili a quella del corpo del titolo ma più sottili, e fondino identico a quello del corpo del titolo e recano le seguenti leggende: « Repubblica Italiana / Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 12% - di scadenza 1° febbraio 1988 - tagliando di L. (segue spazio a linee sottili) - per la semestralità al (dal 1° agosto 1985, per il tagliando n. 1, al 1° febbraio 1988, per il tagliando n. 6) - relativo al certificato N. » (segue spazio a linee sottili).

In basso, « Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore ». Più a destra il numero del tagliando, dal n. 1 per il tagliando posto in basso a destra, al n. 6 per il tagliando posto in alto a sinistra.

Sul lato sinistro dei tagliandi è posta la leggenda: « Leggi 7.8.1982 n. 526 e 22.12.1984, n. 887 »; sul lato destro, l'altra: « Decreto Ministeriale 18.1.1985 ».

Alla destra della leggenda: « per la semestralità al, etc. » è posto uno spazio circolare bianco privo di fondino, contenente il bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

A destra della zona destinata ai tagliandi, entro fondino uguale a quello del corpo del titolo, ma privo di cornice, è posto il foglio di ruolo che presenta, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Foglio di ruolo - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro poliennali 12% - di scadenza 1° febbraio 1988 - leggi 7 agosto 1982, N. 526 e 22 dicembre 1984,

N. 887 Decreto Ministeriale 18 gennaio 1985 » - « Certificato N. » (segue spazio a linee sottili) « a favore di: » (segue spazio) - « Capitale nominale L. » (segue spazio a linee sottili) - « Lire » (segue spazio a linee sottili) - « Interesse semestrale L. » (segue spazio a linee sottili) - « Tesoreria pagatrice » (segue spazio). - « Roma », (segue spazio per l'apposizione della data) « Posizione N. » (segue spazio), « 4ª Serie » (tra parentesi).

Nel rovescio del titolo, entro cornice uguale a quella del recto, ma senza fondino, è riportata, a sinistra, la seguente leggenda: « Estratto dalle norme relative - ai Buoni del Tesoro poliennali 12% - di scadenza 1° febbraio 1988 - 1. I titoli e le rate di interesse sono esenti: - *a*) da ogni imposta diretta reale, presente e futura; - *b*) dalle imposte sulle successioni; - *c*) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale. - Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. - 2. La prescrizione delle rate di interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° agosto e dal 1° febbraio di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria provinciale su cui esso è assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati. - 3. E' prescritto il capitale nominale dei buoni non reclamato nel corso di dieci anni dal 1° febbraio 1988. Per i buoni nominativi annotati di ipoteca o altro vincolo il termine è di venti anni dalla medesima data »; a destra, entro doppio filo di cornice limitata ai soli lati superiore e laterali, è posta, su due righe, la leggenda: « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*), del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 », con sotto una tabella composta da 21 righe.

In basso a sinistra, il rovescio del foglio di ruolo è composto da un riquadro, entro doppio filo di cornice, con sei spazi rettangolari destinati all'apposizione del « bollo a calendario della Tesoreria Provinciale comprovante il pagamento delle rate di interesse ». Entro i sei rettangoli, al centro, appaiono ombreggiati i numeri dei tagliandi (dal n. 1 per la rata al 1° agosto 1985 al n. 6 per la rata al 1° febbraio 1988).

A destra, il rovescio dei sei tagliandi, è composto da una losanga ornamentale con al centro il numero del tagliando (da 1 a 6); sopra e sotto ogni losanga sono riportate le leggende: « Buoni del Tesoro poliennali 12% » e « di scadenza 1° febbraio 1988 ».

Art. 5.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, sono simili a quelli di piena proprietà, con le seguenti modifiche:

nel prospetto, sotto la leggenda « Il presente certificato comprende, per ciascuna serie etc. » è aggiunta, su due righe, l'altra:

« Le rate semestrali sono pagabili dal 1° agosto e dal 1° febbraio di ogni anno, dalla Sezione di - Tesoreria Provinciale dove è assegnato il pagamento ».

Al di sotto della cornice del corpo del titolo, è stampata, su due righe, la leggenda:

« Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Sezione di Tesoreria Provinciale su ordinativo della Direzione Generale - del Debito Pubblico e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella ». Segue la tabella comprendente sei compartimenti, su due file di tre compartimenti ciascuna. Essa è racchiusa dalla stessa cornice dei tagliandi dei certificati nominativi di piena proprietà ma interrotta, sul lato superiore, da uno spazio rettangolare bianco, contenente la leggenda: « Certificato N. », seguita da spazio a linee sottili. Nei sei compartimenti sono riportate le leggende: dal « Semestre al 1° agosto 1985 » per quello posto in alto a sinistra, al « Semestre al 1° febbraio 1988» per quello posto in basso a destra.

Il foglio di ruolo reca le stesse leggende di quello dei certificati di piena proprietà, con la sola aggiunta di: « Modalità di pagamento », posta alla destra della leggenda « Tesoreria pagatrice ».

Il rovescio è uguale a quello dei certificati nominativi di piena proprietà, tranne la parte dietro la tabella dei sei compartimenti, che è senza stampa.

Art. 6.

Il certificato nominativo di nuda proprietà è composto dal solo corpo del titolo, che presenta le stesse leggende dei certificati di piena proprietà, tranne le seguenti modifiche:

nel prospetto, sotto la leggenda « Certificato Nominativo » è posta la dicitura « di nuda proprietà »; segue, sotto la dicitura « Il presente certificato comprende, per ciascuna serie, etc. », la leggenda « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto dal 1° agosto e dal 1° febbraio di ogni - anno (segue spazio) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario ».

Il rovescio è identico a quello dei certificati nominativi di piena proprietà.

Art. 7.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interesse *con*, ovvero *senza*, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

nel prospetto, la leggenda « Certificato Nominativo » è sostituita da quella « Certificato d'usufrutto ».

A circa metà dello spazio riservato al nominativo del titolare, è posta la leggenda « con annotazione che l'usufrutto spetta a » (segue spazio), per riportare l'indicazione relativa all'usufruttuario.

Al di sotto della dicitura « Il presente certificato comprende, per ciascuna serie, etc. », è posta la leggenda, su due righe, « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° agosto e dal 1° febbraio di ogni anno *con* (ovvero *senza*) deposito - del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario ».

Nei tagliandi relativi al pagamento degli interessi semestrali, sotto la leggenda « Relativo al Certificato N. », è posta la dicitura « pagabile *con* (ovvero *senza*) fede di vita dell'usufruttuario ».

Nel foglio di ruolo, sotto la leggenda « Certificato N. » sono poste le seguenti leggende: « con annotazione che l'usufrutto spetta a » (segue spazio) - « con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario ».

Il rovescio è uguale a quello del certificato di piena proprietà, con la sola omissione, nella parte destra, della leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*), del Testo Unico 14 febbraio 1963, N. 1343 ».

Art. 8.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

nel prospetto, al posto dell'indicazione « Certificato Nominativo » è riportata l'altra « Certificato d'usufrutto ».

A circa metà dello spazio riservato al nominativo del titolare, è posta la leggenda « con annotazione che l'usufrutto spetta a » (segue spazio), per riportare l'indicazione relativa all'usufruttuario.

Nel foglio di ruolo, sotto la leggenda « Certificato n. » è posta la dicitura « con annotazione che l'usufrutto spetta a » (segue spazio).

Nel rovescio del certificato è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14 lett. *d*) etc. ».

Art. 9.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli, è eseguita nei colori appresso indicati:

Certificati nominativi di piena proprietà:

bruno scuro, per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;

bruno chiaro, per il fondino.

Certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine:

verde smeraldo, per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;

verde chiaro, per il fondino.

Certificati nominativi di nuda proprietà:

bruno scuro, per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;

bruno chiaro, per il fondino.

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con *fede di vita*:

verdone, per le cornici e le leggende;

ocra, per il fondino;

arancio bruno, per alcune zone del fondino.

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza *fede di vita*:

bruno scuro, per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;

bruno avana, per il fondino.

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine:

rosso, per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;

rosa, per il fondino.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore giallo sole.

I numeri di iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 10.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1985
Registro n. 27 *Tesoro, foglio n.* 220

(*Omissis*).

(4694)

DECRETO 31 luglio 1985.

Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° marzo 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1985, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° marzo 1988, per un importo massimo, in valore nominale, di lire 1.000 miliardi;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° marzo 1988, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati indicati nel precedente articolo sono stampati nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « D.P. » in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del corpo del titolo; di un foglio annesso senza righe (a destra del corpo del titolo), recante, in basso, uno spazio destinato alle indicazioni delle serie e del relativo capitale nominale; del foglio tagliandi (in basso a sinistra sotto il corpo del titolo); del foglio di ruolo (in basso a destra).

Art. 4.

Il prospetto del titolo è composto da due sezioni, poste a sinistra e a destra, divise da tre fili verticali e delimitate da una stessa cornice rettangolare a motivi simmetrici, che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nella parte sinistra sono riportate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro poliennali 12% - di scadenza 1° marzo 1988 - Leggi 7 agosto 1982, N. 526 e 22 dicembre 1984, N. 887 - Decreto Ministeriale 18 gennaio 1985 ».

Più in basso, al centro, è posto uno spazio circolare bianco, privo di fondino, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ». A sinistra e a destra del bollo a secco, su due righe, sono stampate le seguenti leggende: « Certificato N. » (segue spazio a linee sottili) - « Capitale Nom. L. » (segue spazio a linee sottili) e « Interesse annuo L. » (segue spazio a linee sottili) - « Interesse sem. L. » (segue spazio a linee sottili).

Segue: « Certificato Nominativo » - « Nel gran libro del debito pubblico è iscritto il capitale nominale di - lire (segue spazio a linee sottili) - fruttante l'interesse annuo di - lire (segue spazio a linee sottili) - con godimento dal (segue spazio) a favore di » (segue spazio).

Più sotto, dopo apposito spazio per riportare la intestazione e le eventuali annotazioni, seguono le leggende: « Il presente certificato comprende, per ciascuna serie, il capitale nominale indicato nell'apposita tabella del foglio annesso ».

« Roma » (segue spazio). Più in basso, al centro « Il Direttore Generale »; a sinistra « V° per la Corte dei conti » ed a destra « Il Primo Dirigente ».

Più in basso, centrate, le leggende « Posizione N. » (segue spazio) e « 4ª serie » (tra parentesi).

A norma della disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 5 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le firme da apporre sui certificati, al momento del rilascio, devono essere autografe, eccettuata quella del direttore generale, che può essere impressa con facsimile.

Nella parte destra del prospetto, in basso, la leggenda « Tabella della serie e del capitale nominale che questo certificato rappresenta ». Più in basso a sinistra, al centro e a destra sono ripetute le seguenti leggende: « Serie » (segue piccolo spazio) « Capitale Nominale » (su due righe).

Al di sotto del corpo del titolo, a sinistra, si trovano sei tagliandi per il pagamento degli interessi semestrali, disposti su due file di tre tagliandi ciascuna.

Essi hanno cornici proprie, simili a quella del corpo del titolo ma più sottili, e fondino identico a quello del corpo del titolo e recano le seguenti leggende: « Repubblica Italiana / Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 12% - di scadenza 1° marzo 1988 - tagliando di L. (segue spazio a linee sottili) - per la semestralità al (dal 1° settembre 1985, per il tagliando n. 1, al 1° marzo 1988, per il tagliando n. 6) - relativo al certificato N. » (segue spazio a linee sottili).

In basso, « Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore ». Più a destra il numero del tagliando, dal n. 1 per il tagliando posto in basso a destra, al n. 6 per il tagliando posto in alto a sinistra.

Sul lato sinistro dei tagliandi è posta la leggenda: « Leggi 7.8.1982 n. 526 e 22.12.1984, n. 887 »; sul lato destro, l'altra: « Decreto Ministeriale 22.2.1985 ».

Alla destra della leggenda: « per la semestralità al, etc. » è posto uno spazio circolare bianco privo di fondino, contenente il bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

A destra della zona destinata ai tagliandi, entro fondino uguale a quello del corpo del titolo, ma privo di cornice, è posto il foglio di ruolo che presenta, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Foglio di ruolo - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro poliennali 12% - di scadenza 1° marzo 1988 - leggi 7 agosto 1982, N. 526 e 22 dicembre 1984, N. 887 Decreto Ministeriale 22 febbraio 1985 » - « Certificato N. » (segue spazio a linee sottili) « a favore di: » (segue spazio) - « Capitale nominale L. » (segue spazio a linee sottili) - « Lire » (segue spazio a linee sottili) - « Interesse semestrale L. » (segue spazio a linee sottili) - « Tesoreria pagatrice » (segue spazio). - « Roma », (segue spazio per l'apposizione della data) « Posizione N. » (segue spazio), « 4ª Serie » (tra parentesi).

Nel rovescio del titolo, entro cornice uguale a quella del recto, ma senza fondino, è riportata, a sinistra, la seguente leggenda: « Estratto dalle norme relative - ai Buoni del Tesoro poliennali 12% - di scadenza 1° marzo 1988 - 1. I titoli e le rate di interesse sono esenti: - *a*) da ogni imposta diretta reale, presente e futura; - *b*) dalle imposte sulle successioni; - *c*) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale. - Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. - 2. La prescrizione delle rate di interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° settembre e dal 1° marzo di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria provinciale su cui esso è assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati. - 3. E' prescritto il capitale nominale dei buoni non reclamato nel corso di dieci anni dal 1° marzo 1988. Per i buoni nominativi annotati di ipoteca o altro vincolo il termine è di venti anni dalla medesima data »; a destra, entro doppio filo di cornice limitata ai soli lati superiore e laterali, è posta, su due righe, la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*), del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 », con sotto una tabella composta da 21 righe.

In basso a sinistra, il rovescio del foglio di ruolo è composto da un riquadro, entro doppio filo di cornice, con sei spazi rettangolari destinati all'apposizione del « bollo a calendario della Tesoreria Provinciale comprovante il pagamento delle rate di interesse ». Entro i sei rettangoli, al centro, appaiono ombreggiati i numeri dei tagliandi (dal n. 1 per la rata al 1° settembre 1985 al n. 6 per la rata al 1° marzo 1988).

A destra, il rovescio dei sei tagliandi, è composto da una losanga ornamentale con al centro il numero del tagliando (da 1 a 6); sopra e sotto ogni losanga sono riportate le leggende: « Buoni del Tesoro poliennali 12% » e « di scadenza 1° marzo 1988 ».

Art. 5.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, sono simili a quelli di piena proprietà, con le seguenti modifiche:

nel prospetto, sotto la leggenda « Il presente certificato comprende, per ciascuna serie etc. » è aggiunta, su due righe, l'altra:

« Le rate semestrali sono pagabili dal 1° settembre e dal 1° marzo di ogni anno, dalla Sezione di - Tesoreria Provinciale dove è assegnato il pagamento ».

Al di sotto della cornice del corpo del titolo, è stampata, su due righe, la leggenda:

« Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Sezione di Tesoreria Provinciale su ordinativo della Direzione Generale - del Debito Pubblico e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella ». Segue la tabella comprendente sei compartimenti, su due file di tre compartimenti ciascuna. Essa è racchiusa dalla stessa cornice dei tagliandi dei certificati nominativi di piena proprietà ma interrotta, sul lato superiore, da uno spazio rettangolare bianco, contenente la leggenda « Certificato N. », seguita da spazio a linee sottili. Nei sei compartimenti sono riportate le leggende: dal « Semestre al 1° settembre 1985 » per quello posto in alto a sinistra, al « Semestre al 1° marzo 1988 » per quello posto in basso a destra.

Il foglio di ruolo reca le stesse leggende di quello dei certificati di piena proprietà, con la sola aggiunta di: « Modalità di pagamento », posta alla destra della leggenda « Tesoreria pagatrice ».

Il rovescio è uguale a quello dei certificati nominativi di piena proprietà, tranne la parte dietro la tabella dei sei compartimenti, che è senza stampa.

Art. 6.

Il certificato nominativo di nuda proprietà è composto dal solo corpo del titolo, che presenta le stesse leggende dei certificati di piena proprietà, tranne le seguenti modifiche:

nel prospetto, sotto la leggenda « Certificato Nominativo » è posta la dicitura « di nuda proprietà »; segue, sotto la dicitura « Il presente certificato comprende, per ciascuna serie, etc. », la leggenda « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto dal 1° settembre e dal 1° marzo di ogni - anno (segue spazio) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario ».

Il rovescio è identico a quello dei certificati nominativi di piena proprietà.

Art. 7.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interesse *con*, ovvero *senza*, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

nel prospetto, la leggenda « Certificato Nominativo » è sostituita da quella « Certificato d'usufrutto ».

A circa metà dello spazio riservato al nominativo del titolare, è posta la leggenda « con annotazione che l'usufrutto spetta a » (segue spazio), per riportare l'indicazione relativa all'usufruttuario.

Al di sotto della dicitura « Il presente certificato comprende, per ciascuna serie, etc. », è posta la leggenda, su due righe, « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° settembre e dal 1° marzo di ogni anno *con* (ovvero *senza*) deposito - del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario ».

Nei tagliandi relativi al pagamento degli interessi semestrali, sotto la leggenda « Relativo al Certificato N. », è posta la dicitura « pagabile *con* (ovvero *senza*) fede di vita dell'usufruttuario ».

Nel foglio di ruolo, sotto la leggenda « Certificato N. » sono poste le seguenti leggende: « con annotazione che l'usufrutto spetta a » (segue spazio) - « con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario ».

Il rovescio è uguale a quello del certificato di piena proprietà, con la sola omissione, nella parte destra, della leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*), del Testo Unico 14 febbraio 1963, N. 1343 ».

Art. 8.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

nel prospetto, al posto dell'indicazione « Certificato Nominativo » è riportata l'altra « Certificato d'usufrutto ».

A circa metà dello spazio riservato al nominativo del titolare, è posta la leggenda « con annotazione che l'usufrutto spetta a » (segue spazio), per riportare l'indicazione relativa all'usufruttuario.

Nel foglio di ruolo, sotto la leggenda « Certificato n. » è posta la dicitura « con annotazione che l'usufrutto spetta a » (segue spazio).

Nel rovescio del certificato è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14 lett. *d*) etc. ».

Art. 9.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli, è eseguita nei colori appresso indicati:

Certificati nominativi di piena proprietà:

bruno scuro, per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;

bruno chiaro, per il fondino.

Certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine:

verde smeraldo, per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;

verde chiaro, per il fondino.

Certificati nominativi di nuda proprietà:

bruno scuro, per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;

bruno chiaro, per il fondino.

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con *fede di vita*:

verdone, per le cornici e le leggende;
ocra, per il fondino;
arancio bruno, per alcune zone del fondino.

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza *fede di vita*:

bruno scuro, per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;
bruno avana, per il fondino.

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine:

rosso, per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;
rosa, per il fondino.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore giallo sole.

I numeri di iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 10.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1985
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 218

(*Omissis*).

(4695)

DECRETO 31 luglio 1985.

Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12,25 %, di scadenza 1° maggio 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 20 aprile 1985, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,25%, di scadenza 1° maggio 1988;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12,25%, di scadenza 1° maggio 1988, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati indicati nel precedente articolo sono stampati nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « D.P. » in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del corpo del titolo; di un foglio annesso senza righe (a destra del corpo del titolo), recante, in basso, uno spazio destinato alle indicazioni delle serie e del relativo capitale nominale; del foglio tagliandi (in basso a sinistra sotto il corpo del titolo); del foglio di ruolo (in basso a destra).

Art. 4.

Il prospetto del titolo è composto da due sezioni, poste a sinistra e a destra, divise da tre fili verticali e delimitate da una stessa cornice rettangolare a motivi simmetrici, che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nella parte sinistra sono riportate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro poliennali 12,25% - di scadenza 1° maggio 1988 - Leggi 7 agosto 1982, N. 526 e 22 dicembre 1984, N. 887 - Decreto Ministeriale 16 aprile 1985 ».

Più in basso, al centro, è posto uno spazio circolare bianco, privo di fondino, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ». A sinistra e a destra del bollo a secco, su due righe, sono stampate le seguenti leggende: « Certificato N. » (segue spazio a linee sottili) - « Capitale Nom. L. » (segue spazio a linee sottili) e « Interesse annuo L. » (segue spazio a linee sottili) - « Interesse sem. L. » (segue spazio a linee sottili).

Segue: « Certificato Nominativo » - « Nel gran libro del debito pubblico è iscritto il capitale nominale di - lire (segue spazio a linee sottili) - fruttante l'interesse annuo di - lire (segue spazio a linee sottili) - con godimento dal (segue spazio) a favore di » (segue spazio).

Più sotto, dopo apposito spazio per riportare la intestazione e le eventuali annotazioni, seguono le leggende: « Il presente certificato comprende, per ciascuna serie, il capitale nominale indicato nell'apposita tabella del foglio annesso ».

« Roma » (segue spazio). Più in basso, al centro « Il Direttore Generale »; a sinistra « V° per la Corte dei conti » ed a destra « Il Primo Dirigente ».

Più in basso, centrate, le leggende « Posizione N. » (segue spazio) e « 4ª serie » (tra parentesi).

A norma della disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 5 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le firme da apporre sui certificati, al momento del rilascio, devono essere autografe, eccettuata quella del direttore generale, che può essere impressa con facsimile.

Nella parte destra del prospetto, in basso, la leggenda « Tabella della serie e del capitale nominale che questo certificato rappresenta ». Più in basso a sinistra, al centro e a destra sono ripetute le seguenti leggende: « Serie » (segue piccolo spazio) « Capitale Nominale » (su due righe).

Al di sotto del corpo del titolo, a sinistra, si trovano sei tagliandi per il pagamento degli interessi semestrali, disposti su due file di tre tagliandi ciascuna.

Essi hanno cornici proprie, simili a quella del corpo del titolo ma più sottili, e fondino identico a quello del corpo del titolo e recano le seguenti leggende: « Repubblica Italiana / Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 12,25% - di scadenza 1° maggio 1988 - tagliando di L. (segue spazio a linee sottili) - per la semestralità al (dal 1° novembre 1985, per il tagliando n. 1, al 1° maggio 1988, per il tagliando n. 6) - relativo al certificato N. » (segue spazio a linee sottili).

In basso, « Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore ». Più a destra il numero del tagliando, dal n. 1 per il tagliando posto in basso a destra, al n. 6 per il tagliando posto in alto a sinistra.

Sul lato sinistro dei tagliandi è posta la leggenda: « Leggi 7.8.1982 n. 526 e 22.12.1984, n. 887 »; sul lato destro, l'altra: « Decreto Ministeriale 16.4.1985 ».

Alla destra della leggenda: « per la semestralità al, etc. » è posto uno spazio circolare bianco privo di fondino, contenente il bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

A destra della zona destinata ai tagliandi, entro fondino uguale a quello del corpo del titolo, ma privo di cornice, è posto il foglio di ruolo che presenta, dall'altro verso il basso, le seguenti leggende: « Foglio di ruolo - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro poliennali 12,25% - di scadenza 1° maggio 1988 - leggi 7 agosto 1982, N. 526 e 22 dicembre 1984, N. 887 Decreto Ministeriale 16 aprile 1985 » - « Certificato N. » (segue spazio a linee sottili) « a favore di: » (segue spazio) - « Capitale nominale L. » (segue spazio a linee sottili) - « Lire » (segue spazio a linee sottili) - « Interesse semestrale L. » (segue spazio a linee sottili) - « Tesoreria pagatrice » (segue spazio). - « Roma », (segue spazio per l'apposizione della data) « Posizione N. » (segue spazio), « 4ª Serie » (tra parentesi).

Nel rovescio del titolo, entro cornice uguale a quella del recto, ma senza fondino, è riportata, a sinistra, la seguente leggenda: « Estratto dalle norme relative - ai Buoni del Tesoro poliennali 12,25% - di scadenza 1° maggio 1988 - 1. I titoli e le rate di interesse sono esenti: - *a*) da ogni imposta diretta reale, presente e futura; - *b*) dalle imposte sulle successioni; - *c*) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale. - Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. - 2. La prescrizione delle rate di interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° novembre e dal 1° maggio di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria provinciale su cui esso è assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati. - 3. E' prescritto il capitale nominale dei buoni non reclamato nel corso di dieci anni dal 1° maggio 1988. Per i buoni nominativi annotati di ipoteca o altro vincolo il termine è di venti anni dalla medesima data »; a destra, entro doppio filo di cornice limitata ai soli lati superiore e laterali, è posta, su due righe, la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*), del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 », con sotto una tabella composta da 21 righe.

In basso a sinistra, il rovescio del foglio di ruolo è composto da un riquadro, entro doppio filo di cornice, con sei spazi rettangolari destinati all'apposizione del « bollo a calendario della Tesoreria Provinciale comprovante il pagamento delle rate di interesse ». Entro i sei rettangoli, al centro, appaiono ombreggiati i numeri dei tagliandi (dal n. 1 per la rata al 1° novembre 1985 al n. 6 per la rata al 1° maggio 1988).

A destra, il rovescio dei sei tagliandi, è composto da una losanga ornamentale con al centro il numero del tagliando (da 1 a 6); sopra e sotto ogni losanga sono riportate le leggende: « Buoni del Tesoro poliennali 12,25% » e « di scadenza 1° maggio 1988 ».

Art. 5.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, sono simili a quelli di piena proprietà, con le seguenti modifiche:

nel prospetto, sotto la leggenda « Il presente certificato comprende, per ciascuna serie etc. » è aggiunta, su due righe, l'altra:

« Le rate semestrali sono pagabili dal 1° novembre e dal 1° maggio di ogni anno, dalla Sezione di - Tesoreria Provinciale dove è assegnato il pagamento ».

Al di sotto della cornice del corpo del titolo, è stampata, su due righe, la leggenda:

« Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Sezione di Tesoreria Provinciale su ordinativo della Direzione Generale - del Debito Pubblico e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella ». Segue la tabella comprendente sei compartimenti, su due file di tre compartimenti ciascuna. Essa è racchiusa dalla stessa cornice dei tagliandi dei certificati nominativi di piena proprietà ma interrotta, sul lato superiore, da uno spazio rettangolare bianco, contenente la leggenda « Certificato N. », seguita da spazio a linee sottili. Nei sei compartimenti sono riportate le leggende: dal « Semestre al 1° novembre 1985 » per quello posto in alto a sinistra, al « Semestre al 1° maggio 1988 » per quello posto in basso a destra.

Il foglio di ruolo reca le stesse leggende di quello dei certificati di piena proprietà, con la sola aggiunta di: « Modalità di pagamento », posta alla destra della leggenda « Tesoreria pagatrice ».

Il rovescio è uguale a quello dei certificati nominativi di piena proprietà, tranne la parte dietro la tabella dei sei compartimenti, che è senza stampa.

Art. 6.

Il certificato nominativo di nuda proprietà è composto dal solo corpo del titolo, che presenta le stesse leggende dei certificati di piena proprietà, tranne le seguenti modifiche:

nel prospetto, sotto la leggenda « Certificato Nominativo » è posta la dicitura « di nuda proprietà »; segue, sotto la dicitura « Il presente certificato comprende, per ciascuna serie, etc. », la leggenda « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto dal

1° novembre e dal 1° maggio di ogni - anno (segue spazio) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario ».

Il rovescio è identico a quello dei certificati nominativi di piena proprietà.

Art. 7.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interesse *con*, ovvero *senza*, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

nel prospetto, la leggenda « Certificato Nominativo » è sostituita da quella « Certificato d'usufrutto ».

A circa metà dello spazio riservato al nominativo del titolare, è posta la leggenda « con annotazione che l'usufrutto spetta a » (segue spazio), per riportare l'indicazione relativa all'usufruttuario.

Al di sotto della dicitura « Il presente certificato comprende, per ciascuna serie, etc. », è posta la leggenda, su due righe, « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° novembre e dal 1° maggio di ogni anno *con* (ovvero *senza*) deposito - del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario ».

Nei tagliandi relativi al pagamento degli interessi semestrali, sotto la leggenda « Relativo al Certificato N. », è posta la dicitura « pagabile *con* (ovvero *senza*) fede di vita dell'usufruttuario ».

Nel foglio di ruolo, sotto la leggenda « Certificato N. » sono poste le seguenti leggende: « con annotazione che l'usufrutto spetta a » (segue spazio) - « con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario ».

Il rovescio è uguale a quello del certificato di piena proprietà, con la sola omissione, nella parte destra, della leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*), del Testo Unico 14 febbraio 1963, N. 1343 ».

Art. 8.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

nel prospetto, al posto dell'indicazione « Certificato Nominativo » è riportata l'altra « Certificato d'usufrutto ».

A circa metà dello spazio riservato al nominativo del titolare, è posta la leggenda « con annotazione che l'usufrutto spetta a » (segue spazio), per riportare l'indicazione relativa all'usufruttuario.

Nel foglio di ruolo, sotto la leggenda « Certificato n. » è posta la dicitura « con annotazione che l'usufrutto spetta a » (segue spazio).

Nel rovescio del certificato è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14 lett. *d*) etc. ».

Art. 9.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli, è eseguita nei colori appresso indicati:

Certificati nominativi di piena proprietà:

bruno scuro, per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;

bruno chiaro, per il fondino.

Certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine:

verde smeraldo, per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;

verde chiaro, per il fondino.

Certificati nominativi di nuda proprietà:

bruno scuro, per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;

bruno chiaro, per il fondino.

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con *fede di vita*:

verdone, per le cornici e le leggende;

ocra, per il fondino;

arancio bruno, per alcune zone del fondino.

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza *fede di vita*:

bruno scuro, per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;

bruno avana, per il fondino.

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine:

rosso, per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;

rosa, per il fondino.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore giallo sole.

I numeri di iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 10.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1985
Registro n. 27 *Tesoro, foglio n.* 219

(*Omissis*).

(4696)

DECRETO 2 agosto 1985.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° marzo 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1985, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° marzo 1988, per un importo nominale di lire 2.000 miliardi;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° marzo 1988, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in sette tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di sei cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le sei cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne numerate dal basso verso l'alto, di cui la prima unita al corpo del titolo comprendente quattro cedole, da quella n. 3 di scadenza 1° settembre 1986 fino a quella n. 6 di scadenza 1° marzo 1988 e la seconda (quella esterna) comprendente verso l'alto, due sole cedole, quella n. 1, di scadenza 1° settembre 1985 e quella n. 2, di scadenza 1° marzo 1986.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il « Canone delle proporzioni » nel corpo del titolo e la « Testa di giovane » in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai « nodi leonardeschi » ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione del ritratto di Leonardo con cappello di maestro toscano del secolo XV e della stessa cornice che contiene detto quadro nella Galleria degli Uffizi di Firenze.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee ondulate intrecciate su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale del Debito Pubblico (sempre su due righe in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 12% - di scadenza 1° marzo 1988 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1984, n. 887 - e decreto ministeriale 22 febbraio 1985 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo di lire - (importo in lettere) - Serie - (numero della serie) N. (numero del titolo) - Iscritto nel Gran Libro - del Debito Pubblico - con godimento dal 1° marzo 1985 - Roma, 1° marzo 1985 - Il Direttore Generale (Ranuzzi) - V° per la Corte dei conti (Spanò) - Il Primo Dirigente (Cuzzo) - N° 776.100 di pos. (serie IV) ».

A sinistra della leggenda «Iscritto nel Gran Libro etc.» è posto uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » in una cornicetta a perline.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci « del moto dell'acqua » e recante in sottofondo il disegno della « macchina di sollevamento per trasporto di materiale di scavo nella costruzione di un canale » dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° marzo 1988; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda « Direzione Generale del Debito Pubblico ».

Il fondino, simile a quello del corpo del titolo, reca, a destra, in alto, uno spazio quadrangolare a tinta più leggera, delimitato da un filo di cornice recante l'indicazione della data di pagabilità seguita dall'importo in cifre della cedola; sotto tale spazio, a destra, in un ulteriore piccolo spazio quadrato, privo di fondino, spicca il numero cedolare; lo stesso numero è riportato in analogo spazio quadrato posto in alto a sinistra. In basso, a destra, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Buoni del Tesoro Poliennali 12% - di scadenza 1° marzo 1988 - leggi 7 agosto 1982, n. 526 - e 22 dicembre 1984, n. 887 - e decreto ministeriale 22 febbraio 1985 - ». Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo, in lettere, della cedola, nonché della serie e del numero di iscrizione del titolo.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda « B.T.P. 12% - 1° marzo 1988 ».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000: viola malva-viola scuro;

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento

milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme del prospetto del corpo del titolo nonché la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore, considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1985
Registro n. 27 *Tesoro, foglio n.* 217

(*Omissis*).

(4697)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 3 agosto 1985.

Istituzione del servizio radiomobile terrestre pubblico veicolare.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva in Italia con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Vista la convenzione stipulata in data 1° agosto 1984 con la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1930, e successive modificazioni, con il quale sono state approvate le condizioni di abbonamento al servizio telefonico;

Riconosciuta l'esigenza di provvedere alla formale istituzione del servizio radiomobile terrestre pubblico veicolare nelle distinte configurazioni di radiomobile di conversazione pubblico veicolare e radiomobile terrestre pubblico di avviso veicolare;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il servizio radiomobile terrestre pubblico veicolare che, nelle distinte configurazioni indicate nel preambolo, consente agli abbonati di svolgere rispettivamente conversazioni (radiomobile di conversazione) e/o di ricevere segnalazioni di avviso (radiomobile di avviso) mediante l'impiego di apposite apparecchiature terminali di tipo omologato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Le richieste d'abbonamento al servizio devono essere inoltrate alla società concessionaria SIP.

Art. 3.

E' consentito l'accesso al servizio radiomobile soltanto da mezzi terrestri.

E' facoltà dell'abbonato richiedere alla società concessionaria SIP le apparecchiature terminali d'utente o provvedere in proprio all'acquisto delle stesse; in quest'ultimo caso l'abbonato provvede in proprio alla relativa manutenzione.

Spetta comunque alla società concessionaria SIP provvedere alla connessione delle apparecchiature terminali alla rete telefonica pubblica ed alla relativa sorveglianza tecnica.

Art. 4.

Fermo restando che con l'ammissione al servizio l'abbonato è tenuto all'osservanza delle leggi e disposizioni regolamentari in vigore, le condizioni di abbonamento sono stabilite dall'annesso regolamento che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Con separato decreto ministeriale vengono fissate le tariffe del servizio.

In aggiunta alle tariffe sopraddette l'abbonato è tenuto a corrispondere, nel caso di utilizzazione alternativa anche per trasmissioni di tipo telegrafico, il canone di competenza dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1984 e successive modifiche.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1985

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1985
Registro n. 34 *Poste, foglio n.* 1

REGOLAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO RADIOMOBILE TERRESTRE PUBBLICO VEICOLARE.

Art. 1.

L'adesione al servizio implica l'accettazione di tutte le norme indicate nel presente atto, in aggiunta a quelle contenute nella polizza di abbonamento al servizio telefonico, approvate con decreto ministeriale 11 novembre 1930 e successive modificazioni, e l'accettazione delle condizioni tariffarie previste dai decreti in vigore.

Art. 2.

Il servizio viene attivato dalla SIP. L'installazione sul mezzo mobile delle apparecchiature va effettuata a cura e spese dello utente.

L'abbonato viene ammesso al servizio a condizione che la installazione delle apparecchiature sia conforme alle indicazioni fornite dalla SIP ed a seguito della positiva verifica tecnico-funzionale effettuata da quest'ultima; a tal fine l'abbonato è tenuto a mettere a disposizione della SIP il mezzo mobile nel luogo ed alla data comunicatagli ed a fornire i relativi dati (marca, tipo, targa, proprietà) che saranno riportati su apposito documento una copia del quale dovrà essere tenuta dall'abbonato a disposizione della pubblica autorità quale attestazione della sua condizione di abbonato al servizio. Sullo stesso documento, che sostituisce a tutti gli effetti la licenza di stazione radio, saranno riportati gli estremi del tipo di apparato ricetrasmittente e della relativa omologazione.

L'eventuale trasferimento delle apparecchiature da un mezzo mobile ad altro è soggetto alle formalità ed alle prescrizioni stabilite nel presente articolo.

Art. 3.

Gli elementi di consistenza ed i relativi canoni dovuti alla società concessionaria SIP per l'utilizzazione del servizio sono riportati, a cura della stessa, sulla polizza di abbonamento, un esemplare della quale viene rilasciato all'abbonato, che si impegna a corrispondere in quote anticipate, secondo i criteri vigenti per il servizio telefonico, i suddetti canoni e quant'altro dovuto a termini di legge.

Art. 4.

La SIP è esonerata da qualsiasi responsabilità per i danni di qualsiasi causa, diretti o indiretti, arrecati all'utente o a terzi, comunque correlati all'esistenza delle apparecchiature di radiomobile sul mezzo mobile.

Art. 5.

L'abbonamento decorre dal giorno in cui il servizio viene attivato ed ha la durata di un anno a partire dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello durante il quale il servizio è stato attivato, e si intende tacitamente prorogato per il periodo di un anno, e così di anno in anno, se non è disdetto, con lettera raccomandata, almeno due mesi prima della sua scadenza.

Art. 6.

L'addebito dei canoni e di quant'altro dovuto dall'abbonato, viene effettuato per mezzo di bollette aventi cadenza di emissione pari a quella del servizio telefonico.

Art. 7.

Nel caso di nuova richiesta di servizio di radiomobile da parte di abbonato altra volta moroso, la SIP ha il diritto di subordinare l'accoglimento della richiesta al pagamento delle quote non soddisfatte ed all'imposizione di un congruo deposito a garanzia.

Art. 8.

L'abbonato si impegna ad accettare, anche in corso di abbonamento, tutte le variazioni alle tariffe o condizioni che siano apportate con provvedimento conforme alle norme vigenti, ferma restando la sua facoltà di rinunciare all'abbonamento a partire dal bimestre solare successivo a quello dell'applicazione del provvedimento.

Art. 9.

La SIP ha il diritto, in dipendenza delle esigenze di gestione del servizio, di cambiare in qualsiasi momento il numero di radiomobile assegnato, mediante semplice preavviso scritto.

L'abbonato dovrà adeguare, a propria cura e spese, l'apparato di sua proprietà, ove il sistema pubblico lo richieda; qualora ciò comporti per l'abbonato la necessità di sostituzione dello apparato stesso, la SIP dovrà darne comunicazione con preavviso di un anno.

Art. 10.

L'abbonato è tenuto a corrispondere i canoni dovuti, senza alcuna interruzione nella decorrenza degli stessi, fino alla scadenza del contratto, anche se, a seguito di furto, rapina, smarrimento, distruzione, oppure di provvedimenti giudiziari o amministrativi, sia stato privato della disponibilità dell'apparato.

Art. 11.

Nel caso di violazione da parte dell'abbonato di uno soltanto degli obblighi contenuti nel presente atto o delle norme che regolano le condizioni di abbonamento al servizio telefonico, nonché nel caso di inadempimento, anche parziale, della corresponsione dei compensi stabiliti, la SIP ha la facoltà di sospendere il servizio e, ripetendosi la violazione o persistendo la morosità, di risolvere l'abbonamento e di pretendere la corresponsione, in unica soluzione, dei canoni che residuano fino alla scadenza del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Nel caso di mora, anche parziale, del pagamento dei canoni, l'abbonato è tenuto, inoltre, a corrispondere le particolari indennità previste dall'art. 11 del decreto ministeriale 11 novembre 1930 e successive modificazioni.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

(4708)

DECRETO 3 agosto 1985.

Istituzione del servizio radiomobile terrestre pubblico di teleavviso personale (Teledrin).

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva in Italia con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Vista la convenzione stipulata in data 1° agosto 1984 con la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a. per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1930, e successive modificazioni, con il quale sono state approvate le condizioni di abbonamento al servizio telefonico;

Riconosciuta l'esigenza di provvedere alla formale istituzione del servizio radiomobile terrestre pubblico di teleavviso personale;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il servizio radiomobile terrestre pubblico di teleavviso personale (Teledrin) che consente all'abbonato di ricevere automaticamente, tramite rete telefonica commutata, distinti avvisi acustici e/o messaggi da parte di corrispondenti che vogliono mettersi in comunicazione con l'abbonato stesso mediante selezione del numero telefonico di accesso al servizio seguito dal numero distintivo dell'abbonato.

Il servizio è tecnicamente espletato mediante l'emissione di radiosegnali trasmessi da impianti radio fissi associati, per gruppi geografici, alla rete telefonica pubblica, al fine di ricoprire distinte porzioni del territorio nazionale chiamate aree di copertura.

Il servizio è fornito a ciascun abbonato in una (mono-area) o più aree (multi-area) fino ad un massimo di tre. Viene anche fornito il servizio di chiamata collettiva che consente, mediante selezione di un unico numero, l'invio contemporaneo di un segnale di chiamata a più ricevitori associati.

Art. 2.

Le richieste d'abbonamento al servizio devono essere inoltrate alla società concessionaria SIP.

Art. 3.

E' facoltà dell'abbonato richiedere alla società concessionaria SIP le apparecchiature terminali d'utente o provvedere in proprio all'acquisto delle stesse; in quest'ultimo caso l'abbonato provvede in proprio alla relativa manutenzione.

Spetta comunque alla società concessionaria SIP provvedere alla attivazione dell'apparato terminale di utente (ricevitore) ed alla relativa sorveglianza tecnica.

Art. 4.

Fermo restando che con l'ammissione al servizio l'abbonato è tenuto all'osservanza delle leggi e disposizioni regolamentari in vigore, per quanto attiene le condizioni di abbonamento si rinvia al regolamento di servizio approvato con decreto ministeriale 3 agosto 1985 avente per oggetto la disciplina delle condizioni di abbonamento al servizio radiomobile pubblico terrestre veicolare in quanto applicabile.

Art. 5.

Con separato decreto ministeriale vengono fissate le tariffe del servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1985

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1985
Registro n. 34 *Poste, foglio n.* 2

(4709)

DECRETO 3 agosto 1985.

Determinazione delle tariffe per il servizio radiomobile terrestre pubblico veicolare.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 7 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modifiche;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Vista la convenzione stipulata in data 1° agosto 1984 con la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3 agosto 1985 con il quale è stato formalmente istituito il servizio radiomobile terrestre pubblico veicolare nelle distinte configurazioni di radiomobile di conversazione e radiomobile di avviso;

Riconosciuta l'esigenza di provvedere alla determinazione delle tariffe del servizio suddetto;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

Gli abbonati al servizio radiomobile terrestre pubblico veicolare sono tenuti a corrispondere le seguenti tariffe:

A) *Radiomobile di avviso*

Contributo (si applica per le operazioni di attivazione, trasloco o di variazione della numerazione d'abbonato richiesta dallo stesso) . . . . L. 100.000

Canone mensile di abbonamento (comprensivo di un indirizzo di avviso oltre quello riservato all'operatrice) . . . . » 22.300

Supplemento mensile di canone per ogni ulteriore indirizzo di avviso . . . . . » 2.300

Per ciascuna chiamata automatica indirizzata al mobile si applica, a carico del chiamante, la tariffa del quarto scaglione telefonico nell'ambito della stessa area di chiamata, del quinto scaglione telefonico se indirizzata ad una diversa area di chiamata.

Per ciascuna chiamata tramite operatrice indirizzata al mobile si applica, a carico del chiamante, la tariffa del quarto e del quinto scaglione telefonico di distanza prevista dalle norme vigenti per le comunicazioni tramite operatrice svolte sulla rete telefonica nazionale, a secondo che la chiamata sia indirizzata rispettivamente nella stessa area di chiamata o in un'area diversa, oltre la quota fissa prevista dalle stesse norme.

Canone mensile di sorveglianza tecnica . . » 4.000

B) *Radiomobile di conversazione*

Contributo (si applica per le operazioni di attivazione, trasloco o di variazione della numerazione d'abbonato richiesta dallo stesso) . . . . L. 200.000

Canone mensile di abbonamento . . . . » 89.250

Tasse di conversazione:

Le conversazioni automatiche svolte in ambito nazionale tra utenti della rete fissa ed utenti mobili o fra utenti mobili, indi-

pendentemente dalla reciproca ubicazione dell'utenza, vengono tassate applicando la tariffa ciclica corrispondente al quinto scaglione di distanza, secondo le tariffe fissate dalle norme in vigore per le conversazioni teleselettive svolte sulla rete telefonica nazionale; la medesima tassazione è applicata per il traffico afferente ai servizi ausiliari e opzionali tassati.

Le conversazioni effettuate tramite operatrice svolte in ambito nazionale tra utenti della rete fissa ed utenti mobili o fra utenti mobili, indipendentemente dalla reciproca ubicazione dell'utenza, vengono tassate con un addebito di L. 2.050 per i primi tre minuti o frazione e di L. 680 per ogni successivo minuto o frazione; è dovuta inoltre, per ogni conversazione, la quota fissa prevista dalle norme vigenti.

Le conversazioni internazionali originate da utente radiomobile, effettuate in teleselezione o tramite operatrice, vengono tassate secondo i corrispondenti regimi tariffari previsti dalle norme vigenti per le comunicazioni originate dagli utenti telefonici. Alle conversazioni effettuate con Paesi esteri per i quali sono in vigore più zone tariffarie, viene applicata un'unica tariffa corrispondente a quella della zona tariffaria più elevata.

Canone mensile di sorveglianza tecnica . L. 12.000

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1985

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1985
Registro n. 34 *Poste, foglio n.* 3

(4710)

DECRETO 3 agosto 1985.

Determinazione delle tariffe per il servizio radiomobile terrestre pubblico di teleavviso personale (Teledrin).

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 7 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modifiche;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Vista la convenzione stipulata in data 1° agosto 1984 con la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3 agosto 1985 con il quale è stato formalmente istituito il servizio radiomobile terrestre pubblico di teleavviso personale (Teledrin);

Riconosciuta l'esigenza di provvedere alla determinazione delle tariffe del servizio suddetto;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Gli abbonati al servizio radiomobile terrestre pubblico di teleavviso personale (Teledrin) sono tenuti a corrispondere le seguenti tariffe:

Contributo (si applica per ciascun ricevitore, per le operazioni di attivazione o di variazione del codice identificativo d'utente a richiesta di quest'ultimo)	L.	75.000
Canoni mensili di abbonamento comprensivi di un massimo di due indirizzi di avviso acustico:		
a) servizio locale (mono-area)	»	5.300
b) servizio multi-area (2 aree) . . .	»	13.500
c) servizio multi-area (3 aree) . . .	»	15.250
Supplementi mensili di canone:		
terzo indirizzo di avviso	»	1.750
quarto indirizzo di avviso	»	1.750
chiamata collettiva (per ogni indirizzo abilitato di ciascun ricevitore) . . .	»	3.500
messaggio numerico	»	4.750
Addebito per ciascuna chiamata automatica (a carico del chiamante)	n. 2 scatti di contatore	
Canone mensile di sorveglianza tecnica	L.	1.500

Art. 2.

E' ammessa l'utilizzazione temporanea del servizio per un periodo di due mesi o frazione.

In tal caso l'abbonato è tenuto a corrispondere le seguenti tariffe:

Contributo (si applica, per ciascun ricevitore, per le operazioni di attivazione o di variazione del codice identificativo d'utente a richiesta dello stesso. La eventuale richiesta dell'utente di prosecuzione nell'utilizzazione temporanea sarà considerato tariffariamente come un nuovo periodo. E' ammesso il passaggio del rapporto da temporaneo a definitivo; in tal caso l'utente è tenuto a corrispondere un contributo pari al 50 % di quello previsto dal precedente art. 1)	L.	85.000

Canoni forfettari di abbonamento comprensivi di un massimo di due indirizzi di avviso (acustico):	
a) servizio locale (mono-area) .	L. 10.600
b) servizio multi-area (2 aree)	» 27.000
c) servizio multi-area (3 aree)	» 30.500
Supplementi forfettari di canone:	
terzo indirizzo di avviso	» 3.500
quarto indirizzo di avviso . . .	» 3.500
per chiamata collettiva (per ogni indirizzo abilitato di ciascun ricevitore)	» 7.000
messaggio numerico	» 9.500
Addebito per ciascuna chiamata automatica (a carico del chiamante) . . .	n. 2 scatti di contatore
Canone forfettario di sorveglianza tecnica	L. 3.000

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1985

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1985
Registro n. 34 *Poste, foglio n.* 4

(4711)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Insar, con sede di Porto Torres e unità produttive di Porto Torres, Assemini e Ottana, è prolungata al 20 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Fata di Sasso Marconi (Bologna), fallita il 10 novembre 1982, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Laboratori fotografici A. Villani e Figli S.r.l., con sede legale in Bologna, unità Laboratorio sviluppo e stampa in colore (Bologna) e reparto montaggio (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ducati energia di Bologna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1985 al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super di Sansepolcro (Arezzo), (Gruppo I.P.B. Perugina), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Scat, con sede e stabilimento in Certaldo (Firenze), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Toscocedil - Ceramiche edili toscane di Monteriggioni (Siena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1984 al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cir - Cartiere italiane riunite di Cologno Monzese (Milano), sede legale in Roma e stabilimento di Chieti Scalo, è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 è prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia (Foggia) per il completamento del nuovo porto industriale, sospesi dal 7 maggio 1984 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 9 novembre 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal consorzio Co.Gi.Tau. operante nell'area di Gioia Tauro (Reggio Calabria), per i lavori relativi al completamento del porto, sospesi dal 1° agosto 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 25 gennaio 1985.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Toscocedil - Ceramiche edili toscane di Monteriggioni (Siena), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Toscocedil - Ceramiche edili toscane di Monteriggioni (Siena), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Durante S.p.a., con sede e stabilimento in Gorgo al Monticano (Treviso), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tre.Ven.Lat S.r.l., con sede legale in Mestre (Venezia) e stabilimento in Treviso, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Roberta di Camerino S.p.a., con sede legale in Venezia e stabilimenti in Venezia e Mestre (Venezia), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanificio di Nervesa della Battaglia S.p.a., con sede legale in Villorba (Treviso) e stabilimento in Nervesa della Battaglia (Treviso), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Filatura del Montello S.r.l., con sede e stabilimento in Visnadello di Villorba (Treviso), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Saimp S.p.a., con sede e stabilimento in Padova, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nell'area dei comuni di Valsinni (Matera) e Senise (Potenza), nelle opere relative alla condotta del Sinni, resisi disponibili dal 3 settembre 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emerson Electronics, in liquidazione, Centri di assistenza tecnica di Torino, Brescia e Genova, è prolungata al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore ciclo, motociclo ed accessori, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 dicembre 1984 al 9 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merloni elettrodomestici, con sede in Fabriano e stabilimenti in Fabriano, Albacino di Fabriano, Narischio di Fabriano (Ancona) e Comunanza (Ascoli Piceno), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.S.C. - Manifattura salernitana confezioni, con sede legale e stabilimento in Salerno, è prolungata al 14 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vis farmaceutici S.p.a., con sede e stabilimento in Padova, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 luglio 1984 al 16 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Warm di Volpato Anna e Franco e C. S.n.c., con sede e stabilimento in Romano d'Ezzelino (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 luglio 1984 al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sigismondo Piva S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti in Valdobbiadene (Treviso) e Pedavena (Belluno), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Termisol S.p.a., con sede e stabilimento in Rubano (Padova), è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ce.Ar. S.r.l., con sede e stabilimento in Rovigo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 luglio 1984 al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sofil S.p.a., con sede e stabilimento in Castelfranco Veneto (Treviso), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Eurobox S.p.a., con sede e stabilimento in Camisano Vicentino (Vicenza), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ind.El.Ve. S.p.a. - Industria elettronica veneta, con sede in Milano, direzione e stabilimento in Monselice (Padova), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.I.V.I. illuminazione S.p.a., con sede e stabilimento in Cavazzele (Vicenza), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Milanplast, con sede in Mantova e stabilimento in Portogruaro (Venezia), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fari, con sede e stabilimento in Castelgomberto (Vicenza), è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Eurocomp S.p.a., con sede e stabilimento in Mellaredo di Pianiga (Venezia), è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine Cardi S.p.a., con sede e stabilimento in Verona, è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.E.R. - Fabbrica europea riscaldamento S.p.a., con sede e stabilimento in Gambellara (Vicenza), è prolungata al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Veneziana vetro S.p.a., con sede e stabilimento in Porto Marghera (Venezia), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.I.B.O. S.p.a., con sede e stabilimento in Vicenza, è prolungata al 10 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1985 in favore di 36 dipendenti dalla Plastica Nardon S.p.a., in Montecchio Maggiore (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 3 febbraio 1985 al 2 febbraio 1986.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Saimp S.p.a., con sede e stabilimento in Padova, è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Geyeser di Pineto (Teramo), fallita il 13 agosto 1984, è prolungata al 18 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamberti di Enna, è prolungata al 3 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nell'area dei comuni di Valsinni (Matera), e Senise (Potenza), nelle opere relative alla condotta del Sinni, resisi disponibili dal 3 settembre 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 25 luglio 1985.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Geyeser di Pineto (Teramo), fallita il 13 agosto 1984, è prolungata al 19 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamberti di Enna, è prolungata al 1° settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nell'area dei comuni di Valsinni (Matera) e Senise (Potenza), nelle opere relative alla condotta del Sinni, resisi disponibili dal 3 settembre 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 25 luglio 1985.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sali italiani, con sede in Palermo e stabilimento in Cirò Marina (Catanzaro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 dicembre 1984 al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sibolt di Masi Torello (Ferrara), è prolungata al 2 gennaio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cim - Compagnia industrie manufatti, con sede in Milano e stabilimento in Modigliana (Forlì), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rafal, con sede e stabilimento in Piangipane (Ravenna), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tex Sal. in liquidazione, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento in Salerno, è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gaeta industria petroli, in Gaeta (Latina), ora Agip Petroli, prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gaeta industria petroli, in Gaeta (Latina), ora Agip Petroli, è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(4422-4514)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola della « Provincia di Sondrio », di delimitazione della relativa zona di produzione e di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e del nome di vitigni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, esaminate le domande presentate dagli interessati e le relative documentazioni allegate, intese ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola « Provincia di Sondrio » e l'autorizzazione all'utilizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, delle indicazioni aggiuntive e del riferimento al nome del vitigno sotto elencato:

rosso, rosato, bianco; **Chiavennasca,**

comunica che le stesse sono conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983.

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella proposta dagli interessati e riguarda l'intero territorio amministrativo della provincia di Sondrio.

Le eventuali istanze riguardanti il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola « Provincia di Sondrio » e l'autorizzazione all'utilizzazione delle indicazioni aggiuntive e del riferimento al nome del vitigno sopra elencati come proposto dagli interessati, dovranno essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4590)

Affidamento al Consorzio per la tutela dei vini del Piave dell'incarico di vigilanza per la tutela della denominazione di origine controllata « Vini del Piave ».

Con decreto 8 luglio 1985 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'incarico sulla vigilanza, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è affidato, per i vini a denominazione di origine controllata « Vini del Piave », riconosciuta con il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 24 settembre 1971, al Consorzio per la tutela dei vini del Piave limitatamente ai propri associati.

(4591)

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la sospensione della riscossione di imposte dirette

Con decreto ministeriale 2 agosto 1985 la riscossione del carico tributario di L. 380.069.054 dovuto dalla S.p.a. Campitello Duemila è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Campobasso nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1985 la riscossione del carico tributario di L. 332.571.000 dovuto dalla S.r.l. Siderocemênto è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Milano nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(4553)

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette

Con decreto ministeriale 2 agosto 1985 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 133.555.000 dovuto dalla S.a.s. Carrozzeria Chinetti è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Varese è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1985 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 59.379.000 dovuto dalla S.n.c. Calzaturificio Sagittario di Luccacioni e Cecchi è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Ascoli Piceno è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1985 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 53.564.800 dovuto dalla ditta Pontillo Angelo è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Benevento è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1985 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 40.621.000 dovuto dalla ditta Fornasier Ottorino è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Treviso è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1985 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 836.140.200 dovuto dalla S.r.l. F.lli Schiatti è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Como è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1985 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 184.890.630 dovuto dalla S.p.a. Ge.C.A.G. è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1985 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 340.870.800 dovuto dalla S.r.l. Edilsalento è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Lecce è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1985 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 749.010.000 dovuto dalla S.p.a. F.lli Statti è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Catanzaro è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1985 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 314.007.200 dovuto dalla S.p.a. Sirix Intervitrum è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Pordenone è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4552)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Firenze ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze n. 874/Div. I in data 19 novembre 1984 l'Università di Firenze è stata autorizzata ad acquistare dal sig. Fernando Gensini, per la somma di L. 95.000.000, escluse spese contrattuali e di registrazione, un appezzamento di terreno sito in Firenze, via di Quarto da destinare alla realizzazione di una palestra polisportiva.

(4589)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Annullamento di un provvedimento di revoca di registrazione di specialità medicinale

Con decreto ministeriale 6 agosto 1985 è stato annullato il decreto n. 7241/R del 26 marzo 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 13 luglio 1985) con il quale era stata revocata, d'ufficio, la registrazione della specialità medicinale «Vit - Eparin», flacone da 5 cc di collirio, della U.S.A.R. S.r.l., con sede in Roma e stabilimento in Aprilia.

Pertanto, la specialità medicinale di cui trattasi, che resta registrata con il numero di codice 012363014, può nuovamente essere prodotta e messa in commercio.

(4593)

MINISTERO DEL TESORO

N. 166

Corso dei cambi del 27 agosto 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1864 —	1864 —	1864 —	1864 —	1863,875	1863,85	1863,750	1864 —	1864 —	1864 —
Marco germanico .	671,200	671,200	671,25	671,200	671 —	671,15	671,100	671,200	671,200	671,20
Franco francese	219,680	219,680	219,75	219,680	219,75	219,70	219,790	219,680	219,680	219,68
Fiorino olandese	596,720	596,720	596,50	596,720	596,75	596,75	596,700	596,720	596,720	596,72
Franco belga .	33,145	33,145	33,13	33,145	33,25	33,10	33,130	33,145	33,145	32,79
Lira sterlina .	2599,100	2599,100	2599 —	2599,100	2599 —	2598,95	2598,800	2599,100	2599,100	2599,10
Lira irlandese	2089,900	2089,900	2089 —	2089,900	2090 —	2089,85	2090 —	2089,900	2089,900	—
Corona danese .	184,150	184,150	184,30	184,150	184,25	184,15	184,150	184,150	184,150	184,15
Dracma .	14,106	14,106	14,11	14,106	—	—	14,119	14,106	14,106	—
E.C.U. .	1494,400	1494,400	1494,25	1494,400	1494,40	1494 —	1494,400	1494,400	1494,400	1494,40
Dollaro canadese .	1369 —	1369 —	1370 —	1369 —	1369 —	1369,05	1369,100	1369 —	1369 —	1369 —
Yen giapponese .	7,870	7,870	7,87	7,870	7,85	7,87	7,871	7,870	7,870	7,87
Franco svizzero .	820,500	820,500	820,20	820,500	820,50	820,50	820,500	820,500	820,500	820,50
Scellino austriaco .	95,490	95,490	95,50	95,490	95,50	95,50	95,526	95,490	95,490	95,49
Corona norvegese .	226,980	226,980	227 —	226,980	227 —	227,05	227,150	226,980	226,980	226,98
Corona svedese .	225,150	225,150	225,10	225,150	225 —	225,20	225,250	225,150	225,150	225,15
FIM	315,070	315,070	315 —	315,070	315 —	315,10	315,150	315,070	315,070	—
Escudo portoghese	11,150	11,150	11,20	11,150	11,15	11,15	11,200	11,150	11,150	11,15
Peseta spagnola	11,399	11,399	11,41	11,399	11,40	11,35	11,399	11,399	11,399	11,39

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 agosto 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1863,875
Marco germanico .	671,150
Franco francese	219,735
Fiorino olandese	596,710
Franco belga .	33,137
Lira sterlina .	2598,950
Lira irlandese	2089,950
Corona danese .	184,150
Dracma .	14,112
E.C.U. .	1494,400
Dollaro canadese .	1369,050
Yen giapponese .	7,870
Franco svizzero .	820,500
Scellino austriaco .	95,508
Corona norvegese .	227,065
Corona svedese .	225,200
FIM	315,110
Escudo portoghese	11,175
Peseta spagnola	11,399

Media dei titoli del 27 agosto 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	47,500
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 .	93,525
» 6 % » » 1972-87 .	91,800
» 9 % » » 1975-90 .	93,625
» 9 % » » 1976-91 .	91,475
» 10 % » » 1977-92 .	91,500
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	94,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	85 —
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	101,150
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93 .	86,050
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	101,250
» » » » EFIM 1-8-1988 .	103,650
» » » » 1- 1-1982/86	100,425
» » » » 1- 3-1982/86	100,925
» » » » 1- 5-1982/86	101,300
» » » » 1- 6-1982/86	101,225
» » » » 1- 7-1982/86	101,550
» » » » 1- 7-1983/86	100,350
» » » » 1- 8-1982/86	101,750
» » » » 1- 8-1983/86	100,450
» » » » 1- 9-1982/86	101,475
» » » » 1- 9-1983/86	100,550
» » » » 1-10-1982/86	101,575
» » » » 1-10-1983/86	100,400
» » » » 1-11-1982/86	101,450
» » » » 1-12-1982/86	101,500
» » » » 1- 1-1983/87	101,625
» » » » 1- 2-1983/87	101,900
» » » » 1- 3-1983/87	102,050
» » » » 1- 4-1983/87	101,650
» » » » 1- 5-1983/87	101,600
» » » » 1- 6-1983/87	102 —
» » » » 1-11-1983/87	100,450
» » » » 1-12-1983/87	101,375
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88 . .	101,050
» » » » 1- 2-1984/88 . .	101,150
» » » » 1- 3-1984/88 . .	100,600
» » » » 1- 4-1984/88 . .	100,400
» » » » 1- 5-1984/88 . .	100,275
» » » » 1- 6-1984/88 . .	100,850
» » » » 1- 7-1983/88 . .	102,925
» » » » 1- 8-1983/88 . .	103 —
» » » » 1- 9-1983/88 . .	102,925
» » » » 1-10-1983/88 . .	102,650
» » » » 1-11-1983/90 . .	104,075
» » » » 1-12-1983/90 . .	103,875
» » » » 1- 1-1984/91 . .	103,925
» » » » 1- 2-1984/91 . .	104,125
» » » » 1- 3-1984/91 . .	102,275
» » » » 1- 4-1984/91 . .	102,050
» » » » 1- 5-1984/91 . .	102,050
» » » » 1- 6-1984/91 . .	102,100
» » » » 1- 7-1984/91 . .	101,475
» » » » 1- 8-1984/91 . .	101,400
» » » » 1- 9-1984/91 . .	101,450
» » » » 1-10-1984/91 . .	100,950
» » » » 1-11-1984/91 . .	101 —
» » » » 1-12-1984/91 . .	100,525
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	100,175
» » » 16 % 1- 1-1986	100,475
» » » 14 % 1- 4-1986	100,075
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,325
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,075
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,300
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,750
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	114,200
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,475
» » » » 1983/90 11,50%	106,150
» » » » 1984/91 11,25%	106,625
» » » » 1984/92 10,50%	104,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 167

Corso dei cambi del 28 agosto 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1860,40	1860,40	1860,30	1860,40	1860,45	1860,45	1860,50	1860,40	1860,40	1860,40
Marco germanico .	671,83	671,83	671,75	671,83	671,15	671,80	671,80	671,83	671,83	671,83
Franco francese	220,13	220,13	220,23	220,13	220 —	220,15	220,23	220,13	220,13	220,13
Fiorino olandese	597,34	597,34	596,50	597,34	597,25	597,35	597,45	597,34	597,34	597,34
Franco belga .	33,21	33,21	33,15	33,21	33,25	33,20	33,207	33,21	33,21	33,21
Lira sterlina .	2608,80	2608,80	2611,25	2608,80	2609 —	2608,10	2609,10	2608,80	2608,80	2608,80
Lira irlandese	2091,50	2091,50	2092 —	2091,50	2092 —	2091,80	2092,25	2091,50	2091,50	—
Corona danese .	184,92	184,92	184,50	184,92	185 —	184,90	184,95	184,92	184,92	184,92
Dracma .	14,17	14,17	14,13	14,17	—	—	14,19	14,17	14,17	—
E.C.U. .	1497,60	1497,60	1496,50	1497,60	1497,85	1497,85	1498,10	1497,60	1497,60	1497,60
Dollaro canadese .	1366,60	1366,60	1368 —	1366,60	1367 —	1366,25	1367,11	1366,60	1366,60	1366,60
Yen giapponese .	7,859	7,859	7,86	7,859	7,863	7,86	7,867	7,859	7,859	7,85
Franco svizzero .	821,39	821,39	820,20	821,39	823 —	822 —	822,80	821,39	821,39	821,39
Scellino austriaco .	95,687	95,687	95,60	95,687	95,75	95,70	95,72	95,687	95,687	95,68
Corona norvegese .	227,19	227,19	227,20	227,19	227 —	227,10	227,23	227,19	227,19	227,19
Corona svedese .	225,21	225,21	225,25	225,21	225,50	225,30	225,50	225,21	225,21	225,21
FIM	315,63	315,63	315,50	315,63	315,50	315,55	315,70	315,63	315,63	—
Escudo portoghese	11,22	11,22	11,20	11,22	11,20	11,20	11,20	11,22	11,22	11,22
Peseta spagnola	11,442	11,442	11,44	11,442	11,50	11,40	11,45	11,442	11,442	11,44

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 agosto 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1860,450
Marco germanico .	671,815
Franco francese	220,180
Fiorino olandese	597,395
Franco belga .	33,208
Lira sterlina .	2608,950
Lira irlandese	2091,875
Corona danese .	184,935
Dracma .	14,180
E.C.U. .	1497,850
Dollaro canadese .	1366,855
Yen giapponese .	7,863
Franco svizzero .	822,095
Scellino austriaco .	95,703
Corona norvegese .	227,210
Corona svedese .	225,355
FIM	315,665
Escudo portoghese	11,210
Peseta spagnola	11,446

Media dei titoli del 28 agosto 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	49,500
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 .	93,525
» 6 % » » 1972-87 .	91,800
» 9 % » » 1975-90 .	93,625
» 9 % » » 1976-91 .	91,475
» 10 % » » 1977-92 .	91,500
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	94,275
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	85 —
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	101,150
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93 .	86,750
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	100,375
» » » » EFIM 1-8-1988 .	103,650
» » » » 1- 1-1982/86	100,500
» » » » 1- 3-1982/86	100,875
» » » » 1- 5-1982/86	101,650
» » » » 1- 6-1982/86	101,225
» » » » 1- 7-1982/86	101,475
» » » » 1- 7-1983/86	100,300
» » » » 1- 8-1982/86	101,650
» » » » 1- 8-1983/86	100,425
» » » » 1- 9-1982/86	101,500
» » » » 1- 9-1983/86	100,650
» » » » 1-10-1982/86	101,450
» » » » 1-10-1983/86	100,400
» » » » 1-11-1982/86	101,475
» » » » 1-12-1982/86	101,575
» » » » 1- 1-1983/87	101,675
» » » » 1- 2-1983/87	101,900
» » » » 1- 3-1983/87	102,075
» » » » 1- 4-1983/87	101,625
» » » » 1- 5-1983/87	101,600
» » » » 1- 6-1983/87	102,025
» » » » 1-11-1983/87	100,450
» » » » 1-12-1983/87	101,375

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88 . .	101,050
» » » » 1- 2-1984/88 . .	101 —
» » » » 1- 3-1984/88 . .	100,700
» » » » 1- 4-1984/88 . .	100,450
» » » » 1- 5-1984/88 . .	100,175
» » » » 1- 6-1984/88 . .	100,600
» » » » 1- 7-1983/88 . .	102,875
» » » » 1- 8-1983/88 . .	102,800
» » » » 1- 9-1983/88 . .	102,850
» » » » 1-10-1983/88 . .	102,575
» » » » 1-11-1983/90 . .	103,975
» » » » 1-12-1983/90 . .	103,925
» » » » 1- 1-1984/91 . .	104,050
» » » » 1- 2-1984/91 . .	104,125
» » » » 1- 3-1984/91 . .	102,175
» » » » 1- 4-1984/91 . .	102,075
» » » » 1- 5-1984/91 . .	102,075
» » » » 1- 6-1984/91 . .	102,100
» » » » 1- 7-1984/91 . .	101,600
» » » » 1- 8-1984/91 . .	101,400
» » » » 1- 9-1984/91 . .	101,350
» » » » 1-10-1984/91 . .	100,950
» » » » 1-11-1984/91 . .	100,950
» » » » 1-12-1984/91 . .	100,600
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	100,150
» » » 16 % 1- 1-1986	100,500
» » » 14 % 1- 4-1986	100,050
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,225
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,075
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,350
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,850
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	114,300
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,500
» » » » 1983/90 11,50%	107,450
» » » » 1984/91 11,25%	107,475
» » » » 1984/92 10,50%	104,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società « Gesfid S.r.l. », in Saluzzo ad esercitare attività fiduciaria

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 luglio 1985 ha autorizzato la società « Gesfid S.r.l. », in Saluzzo (Cuneo), ad esercitare attività fiduciaria.

(4626)

Revoca alla S.a.s. « Bozzano Greco » dell'autorizzazione ad esercitare in Milano un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 è stata revocata per ragioni di pubblico interesse alla s.a.s. Bozzano Greco l'autorizzazione ad esercitare in Milano un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

(4627)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione 24 luglio 1985, n. 3615, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544, la « Noncello » - Soc. cooperativa a r.l. - Pordenone, in Pordenone, costituita il 4 maggio 1948, per rogito notaio dott. Toscano Gerardo di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore il cav. Dionisio Moras residente in Cordenons, via Dante, 11.

Con deliberazione 24 luglio 1985, n. 3616, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile la « Cooperativa di consumo fra il personale dell'I.N.P.S. di Gorizia - Società coop. a r.l. » già Cooperativa di consumo fra il personale dell'I.N.P.S. - sede e sanatorio di Gorizia - Soc. coop. a r.l., in Gorizia, costituita il 17 febbraio 1948 per rogito dott. Luigi Marega di Gorizia, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge n. 400/1985.

(4382)

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 1° agosto 1985, n. **30961/5.4.208.**

Modifica ai procedimenti per l'assunzione in servizio dei vincitori di concorsi pubblici.

A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale del personale

Alle aziende autonome dello Stato - Direzione generale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

All'ISTAT - Direzione generale

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.

La Camera dei deputati, nella seduta del 24 luglio u.s. ha definitivamente approvato il disegno di legge riguardante « Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali ».

Detto provvedimento, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 7, nell'autorizzare l'effettuazione dei concorsi ordinari di reclutamento del personale destinatario della legge e nello stabilire le modalità di assunzione ed immissione in servizio, all'ultimo comma, estende tali modalità ai procedimenti riguardanti la totalità degli aspiranti ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

La norma, per il suo carattere permanente e generale, riveste, come è evidente, un rilievo di considerevole portata in quanto incide nei procedimenti di reclutamento del personale ed assume particolare significato nella lotta alla disoccupazione, di talché dovrà trovare piena ed immediata attuazione, anche nel caso di concorsi appena conclusi.

Pertanto tutte le amministrazioni dovranno provvedere a modificare, nel senso previsto dall'articolo in esame, tutti i procedimenti di concorso attualmente in svolgimento, nonché provvedere, ovviamente, ad adeguare alla nuova normativa quelli da emanare.

A tal fine è opportuno precisare che, a partire dalla data di entrata in vigore della legge, le graduatorie degli idonei, una volta compilate in via definitiva, cioè dopo l'acquisizione dei titoli preferenziali indicati dal quarto comma dell'art. 5 del testo unico degli impiegati civili dello Stato, hanno immediata efficacia per l'immissione in servizio dei vincitori, ancorché non siano stati ancora acquisiti i documenti di rito previsti dal bando di concorso ed in attesa della registrazione, da parte della Corte dei conti, sia delle graduatorie stesse sia del decreto di nomina dei vincitori.

I due indicati adempimenti, come previsto dai commi quinto e sesto del citato art. 7, saranno portati a termine durante il periodo di prova, salvo gli effetti, previsti dall'articolo medesimo, per quanto riguarda la mancata o tardiva presentazione, oltre il termine dei trenta giorni, della documentazione di rito, ovvero nel caso in cui taluno dei documenti predetti sia affetto da vizio insanabile.

E' appena il caso di precisare che la normativa in questione, essendo regolata da una legge speciale, sotto i diversi profili non ubbidisce ai vincoli delle disposizioni sul blocco delle assunzioni e delle conseguenti richieste di deroga.

Infine si reputa opportuno richiamare l'attenzione delle amministrazioni interessate sul fatto che, ai sensi del primo comma del citato art. 7, i concorsi ordinari per l'assunzione del personale indicato nella tabella *B*

dell'emananda legge, dovranno essere banditi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Tanto si precisa affinché siano tempestivamente attivati, a scanso di responsabilità, gli adempimenti istruttori per l'emanazione dei bandi.

Ad ogni buon fine, in attesa della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*, si allega il testo degli articoli 7 e 8.

Come già detto, è appena il caso di ricordare che, dall'entrata in vigore della legge, il nuovo procedimento si applicherà anche ai concorsi ordinari, che saranno banditi in futuro, al di fuori del piano occupazionale previsto dalla legge in questione.

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

ALLEGATO

Testo degli articoli 7 e 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente « Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali », pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 24 agosto 1985.

« Art. 7. (*Autorizzazione a bandire concorsi in particolari settori*). — Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'unita tabella *B*, sono autorizzate a bandire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero, nelle qualifiche o categorie, o profili professionali e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella medesima.

Ai fini della copertura dei posti disponibili, di cui all'allegata tabella *B*, il servizio prestato con rapporto convenzionato per almeno un anno presso l'amministrazione dello Stato costituisce titolo di preferenza a parità di merito.

Ultimate le prove di concorso, le amministrazioni di cui al primo comma procederanno a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio gli idonei nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

Ai fini della graduatoria nei pubblici concorsi costituisce titolo di preferenza, a parità di merito e per le qualifiche fino alla quarta o categorie corrispondenti, lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dall'iscrizione presso le apposite liste di collocamento. Tale titolo di preferenza viene inserito, ai fini di cui sopra, dopo il n. 16 di cui all'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

La procedura prevista dal presente articolo viene estesa altresì, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti i procedimenti di concorso di assunzione nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo.

Art. 8. (*Autorizzazione a bandire concorsi ordinari*). — Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'unita tabella *C*, sono autorizzate a bandire, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero, nelle qualifiche o categorie, nei profili professionali e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella medesima.

Ultimate le prove di concorso, le amministrazioni di cui al primo comma procederanno a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio gli idonei nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

Si applicano i procedimenti previsti nel precedente art. 7 ».

(4699)

CIRCOLARE 24 agosto 1985, n. **31622/5/4/181.**

Disposizioni per l'attuazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente « Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali ».

A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale del personale
Alle aziende autonome dello Stato - Direzione generale
Al Consiglio di Stato - Segretariato generale
Alla Corte dei conti - Segretariato generale
All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale
Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale
All'ISTAT - Direzione generale
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi informazioni e proprietà letterariá, artistica e scientifica
Alla commissione centrale per la finanza locale presso il Ministero dell'interno

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto
Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.
All'ANCI
All'UPI
All'UNCEM

PREMESSA

La legge n. 444 del 22 agosto 1985 « Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali » (pubblicata nel supplemento ordinario alla « *Gazzetta Ufficiale* » n. 199 del 24 agosto 1985) rappresenta, per

quanto concerne il pubblico impiego, la conclusione degli impegni politici contenuti nel protocollo 14 febbraio 1984 assunti dal Governo, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, per la politica dei redditi, il proseguimento della lotta all'inflazione e per la lotta alla disoccupazione.

La legge in questione si propone infatti i seguenti obiettivi:

assumere da parte di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, lavoratori che fruiscono dell'indennità speciale di disoccupazione o sono stati posti in cassa integrazione per stato di crisi o processi di ristrutturazione delle aziende industriali operanti in Liguria, Lombardia, Piemonte e Sardegna (n. 4435 posti);

disciplinare i procedimenti e le modalità per tali assunzioni, tenendo conto della necessità di modificare (in via transitoria e limitatamente ai posti di lavoro individuati nella tabella *A* allegata alla legge), l'attuale disciplina per l'accesso ai pubblici impieghi e consentire l'assunzione in tempi brevi dei lavoratori interessati mediante ricorso a graduatorie uniche regionali compilate a cura degli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione;

autorizzare le amministrazioni dello Stato operanti nei settori della difesa del suolo, della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della lotta all'evasione fiscale, delle dogane e dell'ordine pubblico, a bandire concorsi ordinari per le qualifiche o profili professionali e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella *B* allegata alla legge (n. 10.694 posti);

autorizzare le altre amministrazioni dello Stato a bandire concorsi ordinari per le qualifiche o profili professionali e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella *C* allegata alla legge (n. 11.143 posti);

autorizzare per due anni le province, i comuni, i loro consorzi e le aziende municipalizzate, e le comunità montane operanti nelle regioni del mezzogiorno ed in possesso di particolari requisiti a bandire concorsi per la copertura di posti vacanti e ad assumere a part-time per un posto, in particolari qualifiche tecniche, limitatamente a comuni di piccole dimensioni (n. 5.000 posti complessivi);

istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, una commissione permanente per l'osservatorio del pubblico impiego con il compito di impostare un modello conoscitivo della situazione complessiva del pubblico impiego e composta da rappresentanti delle amministrazioni più rilevanti ai fini della spesa destinata ai dipendenti del settore pubblico allargato, da rappresentanti delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e da esperti particolarmente qualificati.

Al fine di consentire un'attuazione uniforme ed una sollecita applicazione delle disposizioni contenute nella legge indicata in oggetto si impartiscono le seguenti istruzioni.

1. *Assunzioni speciali di cassintegrati nelle amministrazioni dello Stato*

Gli articoli da 1 a 6 della legge in oggetto autorizzano le amministrazioni dello Stato e le aziende autonome indicate nella tabella *A* (Poste e telecomunicazioni, Monopoli di Stato, Ferrovie dello Stato, ANAS, Telefoni di Stato, Corpo forestale dello Stato, Interno-Pretezione civile) ad assumere lavoratori delle aziende operanti in Liguria, Lombardia, Piemonte e Sardegna che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono di prestazioni straordinarie di cassa integrazione guadagni o dell'indennità speciale di disoccupazione e disciplinano il relativo procedimento.

In relazione a detti articoli si forniscono le seguenti indicazioni:

a) per aziende « operanti » in Liguria, Lombardia, Piemonte e Sardegna devono intendersi le aziende che abbiano in tali regioni sedi di lavoro presso cui sono occupati lavoratori che, alla data di entrata in vigore della legge, fruiscono di prestazioni straordinarie di cassa integrazione guadagni, a qualunque titolo e senza turnazione, ai sensi delle leggi 12 agosto 1977, n. 675, 8 agosto 1977, n. 501, 27 luglio 1979, n. 301, e successive modifiche ed integrazioni, o che fruiscono dell'indennità speciale di disoccupazione ai sensi della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) i bandi previsti dall'art. 3 dovranno essere definiti, a cura degli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione delle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Sardegna, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge e dovranno comprendere le seguenti informazioni:

le disponibilità di posti, amministrazione per amministrazione, indicati nella tabella *A;*

l'età non superiore ai 45 anni (elevabile di un anno per il coniuge e di un anno ancora per ciascuno dei figli a carico, fino ad un massimo complessivo di cinque anni);

gli altri requisiti soggettivi richiesti dall'art. 2; a tal fine sarà necessario che gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione competenti concordino con le amministrazioni interessate le qualifiche e i profili professionali che prevedano — per la peculiarità dell'attività da svolgere — titoli di studio specifici o particolari diplomi professionali secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 2. Si segnala l'opportunità di prescindere da tali titoli se, a giudizio delle amministrazioni interessate, i corsi di riqualificazione previsti dall'art. 3 possono comunque garantire un'adeguata preparazione professionale anche in assenza di titoli di studio o diplomi specifici. Restano peraltro salvi, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 2, il possesso di specifici requisiti soggettivi e le particolari modalità di reclutamento previsti per talune amministrazioni dai rispettivi ordinamenti; modalità e requisiti che le amministrazioni interessate avranno cura di far conoscere agli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione competenti per essere inseriti nei bandi;

il modello di domanda di assunzione con la indicazione di tutti i dati e gli elementi che i lavoratori interessati dovranno fornire in base a quanto specificato dal secondo comma dell'art. 3;

le modalità di autenticazione della firma di sottoscrizione e della dichiarazione in base alle norme vigenti sulla documentazione amministrativa;

c) i bandi dovranno essere resi pubblici utilizzando, oltre ai mezzi ufficiali tradizionali (*Gazzetta Ufficiale* e Bollettino ufficiale) ogni altro mezzo di informazione (affissione, inserzioni sui principali quotidiani di infor-

mazione, radio, televisione ecc.); si suggerisce inoltre l'opportunità di coinvolgere in tale operazione anche le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nei relativi settori e territori;

d) i corsi di qualificazione previsti dall'art. 4 debbono essere definiti direttamente dalle amministrazioni interessate per quanto riguarda programmi di insegnamento, prove di fine corso, modalità organizzative e quant'altro occorre per il buon esito della formazione. Si segnala in proposito la necessità di definire tale materia in tempi brevi, in modo da poter avviare la formazione nei trenta giorni successivi alla determinazione della graduatoria degli aspiranti secondo quanto previsto dai commi terzo e quarto dell'art. 3;

e) la possibilità prima dell'inizio dei corsi di qualificazione che i lavoratori interessati chiedano il passaggio a posti di qualifiche o categorie ad analogo contenuto di professionalità di altra amministrazione sempreché vi siano vacanze di posti (art. 6, secondo comma); analoga possibilità è prevista anche per i lavoratori che, idonei al termine del corso di qualificazione, non vengano nominati in prova per mancanza di posti (art. 6, primo comma). Si segnala a tal fine la necessità che la equiparazione tra qualifiche e categorie sia stabilita tempestivamente, richiedendo — in caso di contestazione — l'apposito provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, secondo quanto indicato dal primo comma dello stesso art. 6;

f) la nomina immediata in prova ed immissione in servizio degli idonei nell'ordine della graduatoria finale formata a fine corso sulla base della valutazione data, da apposita commissione (da costituire in analogia a quelle dei concorsi ordinari), alle prove finali stabilite da ciascuna amministrazione in relazione al livello di qualificazione acquisito dagli allievi; quindi la immediata esecutività dei provvedimenti di nomina salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto (in tale ultima ipotesi le prestazioni di servizio rese vanno comunque compensate);

g) la decadenza automatica dal diritto delle prestazioni di disoccupazione speciale o di cassa integrazione per i lavoratori che rifiuteranno di frequentare il corso di riqualificazione, ovvero che, idonei alla fine del corso, rinunceranno alla nomina al termine del corso stesso o che, immessi in servizio, non presentino la documentazione richiesta o non la regolarizzino nei termini prescritti;

h) la corresponsione, a carico delle apposite gestioni, delle prestazioni indicate al punto precedente durante la frequenza del corso ed anche dopo la conclusione del corso stesso per i lavoratori non idonei ove ancora competano secondo le relative discipline.

Si richiama l'attenzione delle amministrazioni interessate sulla necessità del rispetto di tutti i termini indicati nel procedimento di assunzione individuato agli articoli 3, 4, 5, 6, e si sottolinea che, ai soli fini della maturazione del diritto al trattamento di pensione a carico dello Stato nei confronti dei lavoratori in questione continuano ad applicarsi le norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria.

Si mette in particolare rilievo infine che, fino a quando non saranno esauriti i contingenti fissati nella tabella *A* allegata alla legge in oggetto, le amministrazioni e le aziende interessate non potranno procedere né a trasferimenti di personale verso le regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e Sardegna, nè a bandire nuovi concorsi per le stesse regioni, né ad utilizzare per esse le graduatorie dei concorsi già espletati sia a livello locale che nazionale, la cui validità è di conseguenza prorogata fino a 2 anni dopo l'esaurimento totale dei contingenti indicati nella predetta tabella *A*.

Sembra opportuno precisare che, ai fini dell'attuazione delle norme di cui sopra, è ininfluente la trasformazione giuridica dell'Azienda delle ferrovie dello Stato in Ente « Ferrovie dello Stato » attuata con legge n. 210 del 17 maggio 1985, atteso che, tra l'altro, detta legge entra in vigore con il 1° gennaio 1986.

2. *Autorizzazione a bandire concorsi in particolari settori*

L'art. 7 autorizza le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, indicate nella tabella *B*, a bandire concorsi ordinari, *entro il termine perentorio di trenta giorni* dall'entrata in vigore della legge (scadenza sulla quale si richiama la particolare attenzione delle amministrazioni), per l'assunzione di personale nel numero, nelle qualifiche o categorie o profili professionali e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella medesima. Si chiarisce in proposito che i bandi in questione sono unici per tutti i posti indicati nella tabella predetta (e cioè un bando per ciascuna qualifica, per il numero complessivo dei posti indicati nella tabella *B* e con l'indicazione del numero dei posti stessi assegnati a ciascuna regione), mentre l'immissione in servizio, con le modalità di cui si dirà nel seguito, sarà graduale in relazione alla disponibilità effettiva dei posti e man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

Va anche rilevato che la tabella *B* non individua espressamente le singole qualifiche o categorie o profili professionali, limitandosi a distinguere tra aree amministrative ed aree tecniche, dando quindi piena facoltà alle amministrazioni interessate di specificare nei relativi bandi tali qualifiche o categorie o profili in relazione alle proprie esigenze di organico.

Lo stesso articolo introduce inoltre importanti novità nella procedura di concorso per l'accesso ai pubblici impieghi prevista per le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo. Si tratta in particolare di:

nomina immediata in prova ed immissione in servizio degli idonei in ordine di graduatoria, nei concorsi di cui al primo comma dello stesso art. 7 man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984;

previsione dello stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi (risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento) quale titolo di preferenza a parità di merito e limitatamente alle qualifiche fino alla quarta o categorie corrispondenti;

presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico entro il primo mese di servizio;

possibilità di regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile;

immediata esecutività dei provvedimenti di nomina salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto per vizio insanabile;

previsione del compenso per le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto.

L'ultimo comma dell'art. 7 estende tale procedura a tutti i procedimenti di concorso di assunzione nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, a partire dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto.

Su tali aspetti si fa rinvio alla apposita circolare già diramata da questo Dipartimento, la n. 30961/5.4.208 del 1° agosto 1985.

3. *Autorizzazione a bandire concorsi ordinari*

L'art. 8 autorizza le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, indicate nella tabella *C*, a bandire concorsi ordinari, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, per l'assunzione di personale nel numero, nelle qualifiche o categorie o profili professionali e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella medesima.

In proposito si rinvia a quanto già indicato per l'articolo 7.

4. *Assunzioni negli enti locali del Mezzogiorno*

L'art. 10 disciplina, per la durata di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge, un piano di assunzioni, mediante concorsi pubblici, per la copertura dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della legge indicata in oggetto da parte delle province, comuni, loro consorzi, aziende municipalizzate e comunità montane operanti nelle regioni del Mezzogiorno, stabilendo tuttavia precisi limiti:

l'autorizzazione all'ampliamento degli organici da parte della commissione centrale per la finanza locale in relazione a processi di ristrutturazione ovvero la dotazione organica inferiore al rapporto medio nazionale dipendenti-popolazione;

la deduzione dal numero complessivo dei posti vacanti di quelli riservati al personale di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni e di quelli riservati al personale non di ruolo in servizio nell'ente ed avente titolo in base alle norme vigenti alla sistemazione in ruolo.

Ai fini dell'individuazione delle regioni del Mezzogiorno si fa rinvio alla normativa sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Si segnalano nella disciplina prevista per queste assunzioni due importanti novità:

a) la possibilità di procedere alle assunzioni mediante prove selettive attitudinali per i profili professionali appartenenti alle qualifiche funzionali non superiori alla quarta, cui possono essere chiamati con priorità candidati iscritti nelle prime tre classi delle liste di collocamento locale, purché in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'assunzione ai pubblici impieghi; a parità di punteggio prevale il candidato iscritto da più di sei mesi nella seconda classe;

b) la possibilità di trasformare nelle comunità montane e nei comuni con meno di tremila abitanti del Mezzogiorno, nell'ambito delle dotazioni organiche in atto, posti da tempo pieno a tempo parziale per alcuni profili professionali particolarmente significativi: addetti alle biblioteche, terapisti addetti all'assistenza domiciliare, disegnatore, assistenti visitatrici, geometri. Per tali funzioni i predetti comuni possono peraltro assumere a tempo parziale una unità anche in aggiunta alle dotazioni organiche ove già non previste in pianta organica.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico di tale personale restano peraltro disciplinati dalla normativa prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, mentre il trattamento previdenziale, in attesa della legge sulla introduzione del part-time in tutto il pubblico impiego, è determinato in via transitoria « sulla base del trattamento previsto per il rapporto a tempo pieno ridotto in misura percentuale al trattamento economico percepito in relazione all'attività lavorativa prestata ».

Si segnala poi che il programma di assunzione deve essere predisposto dai predetti enti locali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge e presentato alla commissione centrale per la finanza locale per il parere di competenza e contemporaneamente all'osservatorio del pubblico impiego (di cui si dirà nel seguito) per l'autorizzazione a bandire concorsi per non oltre 5 mila unità complessive.

Si precisa che il parere della commissione centrale per la finanza locale per essere valutato deve essere reso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione del predetto programma di assunzione, sul quale il Dipartimento della funzione pubblica deve far conoscere le determinazioni finali sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine di sessanta giorni già indicato.

5. *Osservatorio del pubblico impiego*

Gli articoli 11 e 12 si riferiscono alla commissione per il controllo dei flussi di spesa con funzione di osservatorio del pubblico impiego istituita con decreto del Ministro per la funzione pubblica del 10 luglio 1984, che viene resa permanente e cui vengono attribuiti ulteriori compiti e funzioni in aggiunta a quelli previsti nel citato decreto istitutivo.

Tale commissione, istituita in base agli impegni del Governo assunti in sede di intese con la federazione unitaria CGIL-CISL-UIL del 22 aprile 1982, del 22 gennaio 1983 e del 14 febbraio 1984, rappresenta uno strumento essenziale per una politica del pubblico impiego che tenga conto — sulla base di dati certi e costantemente aggiornati — delle possibilità di utilizzazione razionale del personale pubblico, delle esigenze occupazionali, delle carenze organiche in determinate aree e settori, delle nuove professionalità emergenti ovvero delle professionalità in via di obsolescenza.

L'art. 2 del decreto ministeriale 10 luglio 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1985) attribuisce infatti alla commissione predetta i seguenti compiti:

impostare un modello conoscitivo della situazione complessiva del pubblico impiego, con particolare riferimento alla classificazione dei dipendenti nelle diverse strutture;

organizzare tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale del settore pubblico allargato nonché la relativa distribuzione funzionale e territoriale, al fine di individuare i relativi fabbisogni qualitativi, quantitativi e territoriali, di attivare processi di mobilità da

un settore all'altro e di determinare le previsioni di spesa e le impostazioni retributive - funzionali nel quadro degli accordi da definire con le organizzazioni sindacali;

organizzare un sistema informativo nazionale per la determinazione di tutte le spese concernenti il settore pubblico allargato;

valutare e controllare i flussi finanziari per la spesa destinata ai dipendenti del settore pubblico allargato;

fornire dati ed elementi di valutazione necessari per la relazione al Parlamento, di cui all'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93, provvedendo a predisporre anche un quadro di confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato ed avanzando eventuali proposte.

Inoltre, l'art. 11 della legge in argomento stabilisce che il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione in questione, pubblica ogni due anni il quadro delle carenze degli organici delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti di diritto pubblico, delle regioni, delle province, dei comuni e delle unità sanitarie locali, con l'indicazione dei contingenti numerici distinti per qualifica e per sedi di lavoro eccedentari rispetto agli organici unitamente anche alle previsioni di cessazioni dall'impiego nel successivo triennio.

E' in considerazione di tale complesso di compiti che il terzo comma dell'art. 11 attribuisce alla commissione la facoltà di accedere direttamente ai sistemi informativi, alle banche dati ed agli archivi delle pubbliche amministrazioni per procurarsi tutte le informazioni e documenti di cui essi dispongono. E' importante a tale proposito sottolineare che lo stesso art. 11 assegna ai titolari degli uffici suddetti la diretta responsabilità della tempestiva e corretta trasmissione alla commissione dei singoli dati e flussi informativi richiesti.

Per gli stessi fini sopra indicati e per i necessari raccordi, il quarto comma dell'art. 12 prevede anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entra a far parte di diritto della commissione centrale per la finanza locale operante presso il Ministero dell'interno e di altri organismi o commissioni istituite o da istituire presso le singole amministrazioni, che esercitano competenze connesse a quelle esercitate da questo Dipartimento.

E' infine da rilevare che, in base all'art. 3 del decreto ministeriale 10 luglio 1984 ed alle integrazioni previste dal terzo comma dell'art. 12 della legge in esame, la commissione per l'osservatorio del pubblico impiego è composta in modo da rappresentare le diverse componenti interessate alla complessa citata problematica: il Dipartimento per la funzione pubblica, le amministrazioni particolarmente rilevanti ai fini della spesa destinata ai dipendenti del settore pubblico allargato, l'ANCI e l'UPI, la CGIL, la CISL, la UIL ed esperti, anche esterni alla pubblica amministrazione, particolarmente qualificati.

Il Ministero dell'interno è pregato di portare la presente circolare a conoscenza degli enti locali interessati alla attuazione della legge indicata in oggetto.

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

(4700)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Reggio Calabria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso le cattedre e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di chimica e propedeutica chimica. posti 2
cattedra di biochimica applicata » 1
cattedra di pediatria » 1
cattedra di immunologia » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Reggio Calabria scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Reggio Calabria.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso le cattedre e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di chimica e propedeutica chimica. . posti 1
cattedra di clinica neurologica . . . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Reggio Calabria scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Reggio Calabria.

(4706)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di magistero di Catania.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di magistero di Catania, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 47, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 28 gennaio 1984 si svolgeranno presso i locali dell'Istituto universitario di magistero - via Ofelia (angolo via Fabio Filzi) - Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 settembre 1985, ore 9;
seconda prova scritta: 18 settembre 1985, ore 9.

(4729)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Aumento, da sedici a ventotto, del numero dei posti del concorso a segretario nel ruolo dell'ispettorato del lavoro

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1984, registro n. 11, foglio n. 159, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 20 agosto 1984, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a sedici posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli ispettorati del lavoro;

Considerato che alle prove scritte del suindicato concorso svoltesi nei giorni 21 e 22 gennaio 1985 in Roma presso il palazzo degli esami, di via Induno n. 4, e l'Ergife Palace Hotel di via Aurelia, 619, si sono presentati milleottocentosessantasei candidati;

Ritenuto che la situazione di molti ispettorati regionali e provinciali del lavoro si presenta particolarmente critica per la grave carenza di personale, che ne compromette la funzionalità e l'efficienza, per cui, sotto il profilo dell'interesse generale, si rende indispensabile provvedere ad integrare il personale degli uffici con la massima urgenza e con un congruo numero di nuovi impiegati della carriera di concetto;

Considerato che, in atto, sono disponibili nel ruolo della ex carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro dodici posti di segretario, per i quali è già stata concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1984, la prescritta autorizzazione a bandire i concorsi;

Considerata, quindi, l'opportunità di disporre un aumento del numero dei posti messi a concorso con il decreto ministeriale 20 giugno 1984;

Ritenuto che una tale soluzione rende possibile una più sollecita assegnazione agli uffici periferici di un congruo numero di impiegati della ex carriera di concetto;

Considerato, d'altra parte, che il notevole numero di candidati presenti alle prove scritte garantisce comunque una idonea ed ampia selezione di candidati;

Decreta:

I posti di segretario in prova dell'ex carriera di concetto del ruolo dell'ispettorato del lavoro messi a concorso con il decreto ministeriale 20 giugno 1984, citato nel preambolo del presente decreto, sono aumentati da sedici a ventotto.

Restano confermate le altre modalità di espletamento del concorso indicate nel decreto ministeriale 20 giugno 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1985
Registro n. 10 *Lavoro, foglio n.* 223

(4153)

Aumento, da tre a sei, del numero dei posti del concorso ad agente tecnico nel ruolo dell'ispettorato del lavoro

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1984, registro n. 11, foglio n. 161, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 20 agosto 1984, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di agente tecnico nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'ispettorato del lavoro;

Considerato che per il suindicato concorso sono pervenute seicentotrentatre domande di ammissione;

Ritenuto che la situazione degli ispettorati del lavoro si presenta particolarmente critica per la grave carenza di personale della carriera ausiliaria;

Considerato che, in atto, sono disponibili nel ruolo di detta carriera ausiliaria dell'ispettorato del lavoro tre posti di agente tecnico, per i quali è già stata concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1984, la prescritta autorizzazione a bandire concorsi;

Considerata, quindi, l'opportunità di disporre un aumento del numero dei posti messi a concorso con il decreto ministeriale 20 giugno 1984;

Ritenuto che una tale soluzione rende possibile una più sollecita assegnazione di personale agli ispettorati regionali e provinciali;

Considerato, d'altra parte, che il notevole numero dei candidati garantisce comunque una idonea ed ampia selezione;

Decreta:

I posti di agente tecnico della carriera ausiliaria del ruolo dell'ispettorato del lavoro messi a concorso con il decreto ministeriale 20 giugno 1984, citato nel preambolo del presente decreto, sono aumentati da tre a sei.

Restano confermate le altre modalità di espletamento del concorso indicato nel decreto ministeriale 20 giugno 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1985
Registro n. 10 *Lavoro, foglio n.* 222

(4154)

ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE (VASCA NAVALE)

Revoca di concorsi a posti di operatore tecnico professionale e di agente tecnico professionale

In seguito alle delibere adottate nelle sedute del 18 dicembre 1984, verbale n. 213 e del 9 luglio 1985, verbale n. 216, del consiglio direttivo dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, con le quali ha ridotto la consistenza organica del personale dell'ente, sono revocati i seguenti posti messi a concorso con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 18 luglio 1985:

un posto di operatore tecnico-professionale, specializzazione falegname (titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado);

un posto di operatore tecnico-professionale, specializzazione meccanico (titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado);

due posti di agente tecnico-professionale (titolo di studio richiesto: licenza elementare).

(4701)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 72

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso la unità sanitaria locale n. 72, a:

Ruolo sanitario:

un posto di dirigente sanitario dell'organizzazione dei servizi sanitari di base;
un posto di dirigente sanitario di medicina legale e delle assicurazioni sociali;
un posto di coadiutore sanitario di igiene epidemiologica e sanità pubblica;
un posto di coadiutore sanitario dell'organizzazione dei servizi sanitari di base;
due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale;
un posto di assistente medico di psichiatria;
due posti di assistente medico di chirurgia generale;
tre posti di assistente medico dell'organizzazione dei servizi sanitari di base;
un posto di veterinario collaboratore dell'area funzionale dell'igiene e della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;
un posto di psicologo collaboratore;
un posto di operatore professionale dirigente;
diciotto posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale.

Ruolo tecnico:

un posto di assistente tecnico - geometra;
un posto di assistente tecnico - perito elettrotecnico;
due posti di assistenti tecnici;
due posti di operatore tecnico - centralino;
quattro posti di operatore tecnico - cucina e mensa;
un posto di operatore tecnico - automezzi;
un posto di operatore tecnico - conduttore di generatori di vapore;
un posto di operatore tecnico - magazzino;
un posto di operatore tecnico - lavanderia.

Ruolo amministrativo:

un posto di direttore amministrativo capo del servizio personale patrimoniale legale;
un posto di direttore amministrativo capo del servizio tecnico-economale;
due posti di collaboratore amministrativo;
nove posti di coadiutore amministrativo;
due posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Tortona (Alessandria).

(4691)

REGIONE SARDEGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 11, a:

Personale sanitario:

un posto di primario di radiologia;
due posti di assistente - area funzionale: medicina;
due posti di assistente - area funzionale: chirurgia.

Personale para sanitario:

due posti di ostetrica;
tre posti di vigilatrice d'infanzia;
dieci posti di infermiere professionale;
dieci posti di infermiere generico;
un posto di tecnico di radiologia.

Personale amministrativo:

un posto di direttore amministrativo capo servizio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.S.L. in Isili (Nuoro).

(4684)

R E G I O N I

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1985, n. **14**.

Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, e successive modificazioni: «Disciplina degli organi istituzionali del servizio sanitario regionale e norme transitorie».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 6 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, è sostituito dal seguente testo:

«Lo statuto dell'associazione è deliberato dai singoli consigli comunali che ne fanno parte ed è approvato con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione del consiglio regionale».

Art. 2.

L'art. 7 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, è sostituito dal seguente testo:

«*Composizione ed elezione dell'assemblea generale dell'associazione dei comuni.* — In ciascun ambito territoriale di cui al punto *b*) del precedente art. 3, il numero dei consiglieri componenti l'assemblea generale è così stabilito:

a) trenta consiglieri - per gli ambiti territoriali con popolazione fino a 50.000 abitanti;

b) quaranta consiglieri - per gli ambiti territoriali con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti;

c) cinquanta consiglieri - per gli ambiti territoriali con popolazione oltre 100.000 abitanti.

I raggruppamenti politici rappresentati nei consigli comunali dell'associazione dei comuni presentano proprie liste di candidati, distinte per i due collegi elettorali comprendenti l'uno comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti e l'altro comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti.

Il numero dei consiglieri da eleggere per ciascun collegio elettorale si ottiene ripartendo il numero dei consiglieri stabilito per l'assemblea in proporzione agli abitanti dei comuni facenti parte di ciascun collegio elettorale.

Entro tre mesi dal verificarsi delle condizioni indicate nei successivi commi, per la rinnovazione parziale o totale dell'assemblea generale, il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, stabilisce la composizione dei collegi elettorali di cui al secondo comma e la data per lo svolgimento delle operazioni di voto, da effettuarsi, comunque, entro trenta giorni dalla presentazione delle liste.

Le modalità per lo svolgimento delle operazioni elettorali sono stabilite con deliberazione della giunta regionale.

In esecuzione dei provvedimenti di cui ai precedenti quarto e quinto comma, è costituito presso il comune in cui è sede l'associazione dei comuni l'ufficio elettorale, composto nel seguente modo:

a) dal sindaco del comune o, nel caso di incompatibilità di cui al successivo comma, da un assessore da lui delegato, che lo presiede;

b) da quattro consiglieri dello stesso comune, nominati dal consiglio comunale con voto limitato a due;

c) dal segretario del comune, con funzioni di segretario.

I candidati non possono far parte dell'ufficio elettorale.

All'ufficio elettorale di cui al precedente comma spettano i seguenti compiti:

a) ricevere e convalidare le liste dei candidati;

b) proclamare i risultati delle elezioni ed inviare il verbale relativo al presidente della giunta regionale.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto presso la sede comunale.

Ogni consigliere comunale può esprimere un solo voto di lista e un massimo di tre preferenze.

Ciascun comune provvede a comunicare all'ufficio elettorale, per i successivi adempimenti, i risultati delle votazioni.

Il riparto dei seggi tra ciascuna lista di candidati avviene sulla base dei voti da questa ottenuti in tutti i consigli comunali del collegio con il metodo vigente per l'elezione del consiglio regionale, tenendosi tuttavia conto, nel quoziente elettorale, anche della parte frazionaria di esso fino al quarto decimale.

All'interno di ciascuna lista il presidente della giunta regionale, entro e non oltre novanta giorni dall'emanazione dui decreto previsto al quarto comma del presente articolo, nomina membri dell'assemblea i candidati che abbiano ottenuto a maggior numero di preferenze; in caso di parità viene nominato il candidato più anziano di età.

L'assemblea generale si rinnova normalmente in conseguenza del rinnovo della maggioranza dei consigli comunali o quando, per dimissioni o altra causa, non essendo possibile ricorrere alla surroga di cui al penultimo comma del presente articolo, abbia perduto la metà dei propri membri.

Per gli ambiti territoriali rappresentati dai due collegi elettorali previsti si procede al rinnovo parziale dell'assemblea generale, limitato al numero di consiglieri eletti in uno dei due collegi e con le modalità di cui ai commi precedenti, nel caso in cui, dalla data di svolgimento delle ultime elezioni dell'assemblea, siano stati rinnovati consigli di comuni la cui popolazione complessiva rappresenti almeno un terzo di quella di un collegio.

Nei casi previsti dai precedenti commi i componenti dell'assemblea generale dell'associazione dei comuni restano in carica sino alla nomina dei nuovi eletti, nello stesso caso devesi procedere alla rielezione del comitato di gestione, i cui membri, peraltro, rimangono in carica sino alla nomina dei successori.

Nel caso di rinnovazione di uno o più consigli comunali, fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 14 e 15, i componenti dell'assemblea generale che appartenevano a detti consigli se rieletti restano in carica, qualora non rieletti decadono.

La perdita della qualifica di consigliere comunale comporta decadenza dalla carica di componente dell'assemblea.

In caso di dimissioni, decadenza o morte di un consigliere, lo stesso, con apposito provvedimento dell'assemblea generale nella prima seduta utile e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento, viene surrogato con il consigliere primo escluso della stessa lista.

Non si fa luogo a surrogazione nel caso di dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri assegnati al collegio».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, è sostituito dal seguente testo:

«Qualora l'ambito territoriale dell'associazione dei comuni coincida con quello della comunità montana, l'assemblea generale dell'associazione è quella della comunità montana, che, per la gestione delle competenze di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvede ad adeguare ed integrare il proprio statuto.

Le procedure di approvazione di tali adeguamenti ed integrazioni sono quelle di cui alla legge regionale 11 agosto 1973, numero 17».

Art. 4.

L'art. 10 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, è sostituito dal seguente testo:

«*Comitato di gestione e presidente.* — L'assemblea generale dell'assemblea dei comuni elegge il comitato di gestione, composto da:

a) sette membri nei casi di cui al punto *a*) del primo comma dell'art. 7;

b) nove membri nel caso di cui ai punti *b*) e *c*) del primo comma dell'art. 7.

L'assemblea, con la presenza della maggioranza dei componenti, procede, nella prima seduta, alla elezione dei membri del comitato con voto limitato a due terzi del numero dei componenti assegnati, arrotondato alla unità superiore, al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze.

La prima riunione dell'assemblea è convocata e presieduta dal componente più anziano di età.

Possono essere eletti anche coloro che non siano consiglieri comunali o membri dell'assemblea.

Il presidente del comitato di gestione è eletto dal comitato stesso nel proprio seno nella prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti.

Con le stesse modalità viene eletto un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

La prima riunione del comitato di gestione è convocata e presieduta dal componente più anziano di età.

Qualora i membri del comitato di gestione non siano membri dell'assemblea, essi partecipano alle sedute dell'assemblea senza diritto di voto.

Se per dimissione, decadenza, morte di un componente del comitato di gestione, occorre procedere alla sostituzione, l'assemblea provvede nella prima seduta utile con la presenza della maggioranza dei consiglieri alla nuova elezione, mantenendo inalterati i criteri di rappresentatività.

Nel caso di rinnovazione anche parziale dell'assemblea generale, ovvero se il numero di componenti da sostituire è superiore alla metà, l'assemblea provvede all'integrale rinnovazione del comitato di gestione.

Qualora l'ambito territoriale coincida integralmente con il territorio della comunità montana, le funzioni del comitato di gestione e del presidente sono assunte, rispettivamente, dalla giunta e dal presidente della comunità montana stessa.

Qualora non vi sia integrale coincidenza, ai sensi dell'articolo 15, ottavo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, valgono le norme di cui ai commi precedenti».

Art. 5.

Il quarto comma dell'art. 12 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, è sostituito dal seguente testo:

«Il regolamento di cui al punto *a*) deve prevedere tra l'altro:

le modalità per l'elezione del presidente dell'assemblea e la non cumulabilità tra tale carica e la presidenza del comitato di gestione dell'associazione dei comuni;

l'articolazione dell'assemblea in commissioni permanenti e gruppi di lavoro; nessuna indennità può essere prevista per la partecipazione a dette commissioni e gruppi di lavoro, salvo il rimborso delle spese di viaggio eventualmente dovute».

Art. 6.

All'art. 13 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, viene aggiunto un quarto comma con il seguente testo:

«Alle sedute del comitato di gestione può partecipare il presidente dell'assemblea generale. Il presidente ha diritto al solo rimborso delle spese di viaggio».

Art. 7.

Il secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, è sostituito dal seguente testo:

« Al presidente ed ai componenti del comitato di gestione verrà corrisposta una indennità di carica stabilita dall'assemblea in misura non superiore a quella spettante al sindaco e agli assessori dei comuni con popolazione pari a quella dell'ambito territoriale della unità socio-sanitaria locale, comunque, nella misura corrispondente a quella spettante al sindaco e agli assessori dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti ».

Art. 8.

Norme transitorie

Le norme previste dal quindicesimo comma dell'art. 2 e dal primo comma dell'art. 4 della presente legge trovano applicazione successivamente al primo rinnovo dell'assemblea generale, in conseguenza del rinnovo della maggioranza dei consigli comunali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 23 febbraio 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1985, n. 15.

Integrazione e modifiche della legge regionale 12 agosto 1976, n. 42, concernente: « Norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 6 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. I.

Alla legge regionale 12 agosto 1976, n. 42, sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui ai commi seguenti:

Il quinto comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

« L'organo di controllo può trattare anche argomenti non iscritti all'ordine del giorno con la presenza ed il consenso unanime dei membri effettivi o dei loro rispettivi supplenti ».

Al terzo comma dell'art. 13 è aggiunta la seguente parte:

« Nel caso di discordanze nell'indirizzo interpretativo da adottarsi, il verbale, se richiesto dai proponenti, dovrà indicare le tesi emerse ».

Il quarto comma dell'art. 16 è soppresso.

L'ultimo comma dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

« Gli atti di cui non sia stata richiesta la trasmissione da parte dei competenti collegi diventano esecutivi il ventunesimo giorno successivo alla data di ricezione dell'elenco ».

All'art. 18, dopo il secondo comma viene aggiunto il seguente:

« A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio debbono essere forniti dall'ente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta: ove alla scadenza di tale termine i chiarimenti richiesti non siano pervenuti all'organo competente, la delibera si intende ad ogni effetto priva di efficacia »;

dopo il terzo ed ultimo comma viene aggiunto il seguente:

« Sugli atti deliberativi aventi contenuto preparatorio o comunque costituente parte di procedimenti destinati a perfezionarsi anche con successivi provvedimenti regionali o statali, il controllo è limitato ai soli vizi di legittimità estrinseca o formale ».

L'ultimo comma dell'art. 25 è sostituito dal seguente:

« Il segretario assiste alle adunanze del collegio, provvede all'invio degli avvisi di convocazione, redige e sottoscrive i verbali delle adunanze, riceve gli atti degli enti locali dandone contestuale ricevuta — anche a mezzo di timbri a data appositi da lui o da un suo delegato su copia dell'atto presentato — sottoscrive le deliberazioni del collegio, rilascia gli atti certificativi inerenti all'attività dell'organo di controllo ».

Il secondo comma dell'art. 27 è sostituito dai seguenti:

« L'eventuale costituzione in giudizio è deliberata dalla giunta previo eventuale parere dell'organo autore del provvedimento. In ogni caso il presidente del comitato o della sezione interessata trasmette al presidente della giunta gli atti relativi al provvedimento impugnato.

Il presidente della giunta allega alla relazione di cui all'art. 15 della presente legge notizie circa le controversie e i ricorsi avverso provvedimenti dell'organo di controllo e sull'eventuale costituzione in giudizio della Regione ».

Art. II.

Dopo l'art. 16 della legge regionale 12 agosto 1976, n. 42, sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 16-*bis* (*Atti non soggetti al controllo*). — Sono soggetti a controllo eventuale, e cioè soltanto su specifica richiesta del competente organo:

a) gli atti privi di contenuto dispositivo;

b) gli atti confermativi di altri già esecutivi a norma di legge, esclusi quelli assunti in sede di riesame di merito;

c) gli atti di mera esecuzione di altri, anche regolamentari o negoziali, già esecutivi a norma di legge;

d) gli atti che ratificano, senza integrazioni o modificazioni, atti sottoposti a controllo e resi già esecutivi, assunti in via d'urgenza o per delega da altro organo dell'ente nei casi previsti dalla legge;

e) gli atti di contenuto meramente organizzatorio ed interno, non comportanti spese;

f) gli atti in materia di emolumenti agli amministratori, quando abbiano contenuto vincolato a norma di legge o di regolamento e non comportino nuovi maggiori oneri finanziari;

g) gli atti concernenti il personale aventi contenuto vincolato a norma di legge o di regolamento e non comportanti nuovi maggiori oneri finanziari.

Art. 16-*ter* (*Procedure relative agli atti non sottoposti a controllo*). — L'elenco degli atti non soggetti a controllo ai sensi del precedente art. 16-*bis* devono essere inviati in duplice esemplare, di cui uno è restituito all'ente per ricevuta, entro venti giorni dall'adozione dei relativi atti.

L'elenco deve contenere la data e l'oggetto di ciascuna delle deliberazioni, nonché gli estremi del provvedimento del quale le deliberazioni stesse costituiscono atto di esecuzione, conferma o ratifica.

Entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'elenco l'organo di controllo può chiedere copia integrale delle deliberazioni che vi sono comprese, al fine di verificarne la non assoggettabilità a controllo.

L'esecuzione delle deliberazioni come sopra richieste rimane sospesa fino all'esperimento da parte dell'organo di controllo, entro il termine di venti giorni dalla data del ricevimento, della procedura prevista dall'art. 16.

Per le deliberazioni di cui al comma precedente l'organo di controllo, qualora disponga l'annullamento o richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, è tenuto ad indicare pregiudizialmente le ragioni sulla base delle quali l'atto è stato ritenuto assoggettabile a controllo; in nessun caso tale pregiudiziale motivazione potrà essere fondata su vizi della deliberazione di cui l'atto costituisce esecuzione, conferma o ratifica, ovvero su vizi dell'atto che non ne escludano tuttavia il carattere confermativo o esecutivo o non dispositivo.

Art. III.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 26 febbraio 1985

VIGLIONE

(3094)

REGIONE ABRUZZO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 6 marzo 1985, n. **172/2.**

Integrazione dell'art. 28 del regolamento di attuazione della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 63, recante: « Disciplina delle attività di formazione professionale nella regione Abruzzo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 21 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 5ª commissione consiliare permanente, svolta dal consigliere Ciammaichella, che unita al presente atto ne costituisce parte integrante;

Vista la delibera propositiva della giunta regionale numero 7912/C del 13 giugno 1984 (P.A. n. 2351/84);

Visto l'art. 28 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 63/79, approvato con proprio atto n. 82/41 del 21 luglio 1982;

Preso atto della integrazione al suddetto articolo per il miglior funzionamento della commissione tecnica;

Udito l'intervento del consigliere La Barba;

A maggioranza statutaria espressa con voto palese (contro P.C.I.);

Delibera:

di integrare l'art. 28 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 63/79 come di seguito indicato:

« La commissione si riunisce, di norma, con periodicità quindicinale, abitualmente in orario pomeridiano.

Le riunioni sono convocate dal presidente a mezzo lettera raccomandata, eccezionalmente con fonogramma. Con la convocazione sono fissati gli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno il 51% dei componenti e, in seconda convocazione, che avrà luogo a distanza di un'ora dalla prima, con la presenza minima di un terzo dei componenti.

L'acquisizione delle decisioni della commissione tecnica è obbligatoria, non vincolante per l'amministrazione regionale.

Per i componenti assenti per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sarà richiesta la sostituzione agli organismi che li hanno designati.

Per ogni seduta viene redatto apposito verbale, da sottoporre all'approvazione della commissione all'inizio della successiva riunione.

La segreteria per la commissione tecnica è assicurata dal settore formazione professionale. La stessa è affidata, con decreto del presidente della giunta regionale, a un dipendente appartenente a livello regionale non inferiore al quinto, in servizio presso il suddetto settore.

Compiti della segreteria sono:

1) provvedere alle convocazioni;

2) redigere i verbali;

3) collegare la commissione agli uffici della Regione;

4) predispone provvedimenti di attuazione di proposte, norme e criteri formulati dalla commissione;

5) curare gli adempimenti connessi al pagamento delle *indennità di missione, rimborso spese di viaggio e gettoni di* presenza;

6) attendere a tutte le incombenze organizzative per il regolare svolgimento dei lavori della commissione stessa.

Alle sedute della commissione va assicurata, se richiesta, la partecipazione di dipendenti dei servizi interessati della giunta regionale, ai quali è, comunque, d'obbligo offrire ogni collaborazione e fornire documenti ed elaborati.

Compete alla commissione proporre il livello e la qualità delle collaborazioni esterne delle quali voglia avvalersi.

I conseguenti provvedimenti saranno adottati ai sensi e nei limiti delle leggi regionali n. 16/73, n. 63/79, n. 63/82 ».

Il presidente: MARINARO

Il consigliere segretario: DI STEFANO

(3577)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz,

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi del supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221